SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1994.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari generali provinciali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, in base alla situazione risultante alla data del 1° gennaio 1994.

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1994.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari generali comunali della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* e della classe seconda, in base alla situazione risultante alla data del 1° gennaio 1994.

94A2973-94A2974

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. **289**.

Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 53 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 92/44/CEE del Consiglio del 9 giugno 1992 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva, essendo scaduto il relativo termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, delle poste e delle telecomunicazioni, del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, *ad interim*, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «linee affittate», le infrastrutture di telecomunicazioni fornite nel contesto della costituzione, dello sviluppo e dell'esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni che offrano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta (funzioni di commutazione, che l'utente può controllare nell'ambito della fornitura di linee affittate);

b) «comitato ONP», il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE, trasposta con decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

c) «utenti», gli utenti finali e i fornitori di servizi, ivi inclusi gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi che sono o possono essere forniti anche da altri;

d) «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata;

e) «organismi di telecomunicazioni», gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato italiano concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

f) «diritti speciali o esclusivi», i diritti concessi dallo Stato italiano ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;

g) «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

h) «servizi di telecomunicazioni», i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

i) «servizi pubblici di telecomunicazioni», i servizi di telecomunicazioni affidati dallo Stato italiano ad uno o più organismi di telecomunicazioni;

l) «punto terminale di rete», l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare efficacemente per il suo tramite;

m) «requisiti fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre lo Stato italiano a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;

n) «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;

o) «servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono a un'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete di comunicare con un'apparecchiatura collegata ad un altro punto terminale;

p) «condizioni di fornitura di una rete aperta», il complesso delle condizioni, armonizzate in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, che riguardano l'accesso aperto ed efficace alle reti pubbliche e, se del caso, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l'uso efficace di queste reti e di questi servizi. Senza pregiudizio per la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere in particolare condizioni armonizzate relative a:

1) interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete, laddove richiesto;

2) condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze;

3) principi tariffari;

q) «specifica tecnica», la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;

r) «norma tecnica», la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

s) «regola tecnica comune», la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Comunità e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;

t) «apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire: essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento e la ricezione di informazioni.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'accesso e l'uso delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni.

Art. 3.

Informazioni

1. L'organismo di telecomunicazioni deve comunicare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni riguardanti l'offerta di linee affittate esistente alla medesima data, comprensive dei riferimenti alle tariffe vigenti secondo lo schema di cui all'allegato I. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, provvede nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli estremi dei documenti contenenti le informazioni nonché della indicazione delle sedi ove le informazioni stesse sono disponibili.

2. La modifica delle informazioni di cui al comma 1 nonché le informazioni relative all'offerta di nuovi tipi di linee affittate hanno effetto non prima del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nel rispetto della procedura indicata nel comma 1.

3. Le modifiche puramente tariffarie, relative ad un'offerta di linee affittate già esistente, hanno effetto dall'entrata in vigore dei corrispondenti decreti tariffari.

Art. 4.

Condizioni per la cessazione delle offerte

1. L'organismo di telecomunicazioni indica, tra le informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il periodo minimo di tempo durante il quale intende mantenere sul mercato l'offerta di linee affittate.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni valuta, entro venti giorni, la congruità del termine di cui al comma 1 prima della comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* prevista dall'art. 3, commi 1 e 2.

3. La cessazione di un'offerta di linee affittate può essere disposta dall'organismo di telecomunicazioni soltanto previa consultazione degli utenti interessati. Questi, entro trenta giorni dalla comunicazione, formulano le loro osservazioni in merito all'organismo di telecomunicazioni. L'organismo informa gli utenti delle determinazioni adottate e, in particolare, della data di cessazione dell'offerta che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla comunicazione

4. L'utente, oltre ai normali rimedi giurisdizionali, può ricorrere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avverso la decisione dell'organismo di telecomunicazioni; il Ministero decide nel termine di novanta giorni.

Art. 5.

Condizioni di accesso e di utilizzazione

1. È consentito a chiunque l'accesso all'offerta di linee affittate per uso proprio o per offrire a terzi servizi che non sono coperti da diritti speciali o esclusivi con le modalità e le limitazioni stabilite dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/388/CEE, concernente la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, previsto dall'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. Le limitazioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate possono essere introdotte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, per il rispetto dei requisiti essenziali rappresentati:

a) dalla sicurezza del funzionamento della rete;

b) dal mantenimento dell'integrità della rete;

c) dall'interoperabilità dei servizi e dalla protezione dei dati, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica.

3. Nessuna restrizione tecnica può essere introdotta o mantenuta per il collegamento di linee affittate tra di esse né fra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazioni.

4. Qualora si verifichino casi eccezionali di forza maggiore, è facoltà dell'organismo di telecomunicazioni di:

a) interrompere il servizio;

b) limitare il servizio;

c) negare l'accesso al servizio.

5. Nelle situazioni di cui al comma 4, l'organismo di telecomunicazioni, nei limiti del possibile, deve adoperarsi per garantire la continuità del servizio.

6. Nell'eventualità di cui al comma 4, l'organismo di telecomunicazioni deve comunicare tempestivamente all'utenza ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, l'inizio e la fine presunta della situazione di emergenza nonché la natura e il grado delle restrizioni al servizio.

7. Le apparecchiature terminali di telecomunicazioni collegate ai punti terminali di rete delle linee affittate devono essere omologate.

Art. 6.

Offerta minima di tipi di linee affittate

1. L'organismo di telecomunicazioni deve mettere a disposizione degli utenti i tipi di linee affittate indicati nell'allegato 2.

2. La fornitura di tipi di linee affittate, diversi da quelli di cui al comma 1, non può incidere sull'offerta di cui al medesimo comma 1.

Art. 7.

Procedure di controllo

1. Nei casi di mancato rispetto da parte degli utenti degli obblighi connessi all'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 5, comma 2, e di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utente, l'organismo di telecomunicazioni può rifiutare, sospendere e ridurre la fornitura di linee affittate ovvero sospendere e ridurre la disponibilità delle prestazioni delle linee stesse. L'utente ha facoltà di presentare ricorso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale.

2. Nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi da parte dell'utente, diverse da quelle enunciate al comma 1, ove l'organismo di telecomunicazioni ritenga che debba essere adottato un provvedimento di rifiuto, sospensione o riduzione della fornitura di linee affittate ovvero di sospensione e riduzione della disponibilità delle prestazioni delle linee stesse, deve comunicare la sua intenzione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, ed all'utente interessato.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, convoca le parti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. Le parti possono rappresentare i loro punti di vista in forma scritta o orale.

4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, adotta la sua decisione entro trenta giorni dalla data di convocazione delle parti e la comunica alle parti stesse entro una settimana dall'adozione. La decisione è esecutoria dopo la sua comunicazione agli interessati.

5. Qualora l'organismo di telecomunicazioni utilizzi linee affittate per la fornitura di servizi di telecomunicazioni non coperti da diritti speciali o esclusivi, lo stesso tipo di linee affittate deve essere fornito alle stesse condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

6. Qualora, in risposta ad una richiesta particolare, l'organismo di telecomunicazioni ritenga che sia possibile aderire alla richiesta stessa applicando, però, tariffe e condizioni di fornitura diverse da quelle precedentemente dichiarate e pubblicate, secondo quanto previsto dall'art. 3, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, per l'applicazione delle anzidette particolari tariffe e condizioni.

Art. 8.

Tariffe

1. Le tariffe delle linee affittate devono essere orientate ai costi sulla base di un adeguato sistema di calcolo predisposto dagli organismi di telecomunicazioni e devono essere indipendenti dal tipo di applicazione scelto dall'utente.

2. La tariffa deve normalmente contenere:

a) un contributo iniziale di allacciamento,

b) un canone di affitto.

3. Gli eventuali altri elementi tariffari devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi.

4. La tariffa deve essere applicata alle risorse fornite tra punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate.

5. Qualora le linee affittate siano fornite da più organismi di telecomunicazioni possono essere applicate tariffe di semicircuito, cioè da un punto terminale di rete ad un punto intermedio stabilito caso per caso.

6. Il sistema di calcolo dei costi, di cui al comma 1, deve basarsi sui seguenti criteri:

a) i costi delle linee affittate devono in particolare includere i costi diretti sostenuti dagli organismi di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione e la fatturazione di tali linee, nonché la relativa quota di ammortamento degli impianti;

b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attività, vengono imputati come segue:

1) se possibile, le categorie di costi comuni sono imputate in base all'analisi diretta della loro origine,

2) se tale analisi non è possibile, esse sono imputate sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghe;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate ai servizi forniti, in forza di diritti speciali o esclusivi, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

Art. 9.

Rimedi

1. L'utente di linee affittate, che ritenga di essere leso da violazioni del presente decreto legislativo, può ricorrere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale decide entro novanta giorni.

2. Avverso la decisione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, fermo restando il ricorso ai normali rimedi giurisdizionali, l'utente, mediante atto notificato, puo richiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla Commissione dell'Unione europea di avviare la procedura di conciliazione presso il Comitato ONP.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ove ritenga che sussistano i presupposti per un riesame della questione, rinvia il caso al Comitato di cui al comma 2.

4. Le parti che ricorrono alla procedura di conciliazione sostengono le relative spese.

Art. 10.

Ordinazione e fatturazione

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, dà attuazione all'accordo da conseguire fra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di:

a) procedura comune di ordinazione per le linee affittate in tutta l'Unione;

b) procedura di ordinazione unica per le linee affittate, da applicare su richiesta dell'utente;

c) procedura di fatturazione unica per le linee affittate, da applicare su richiesta dell'utente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero e*, ad interim, *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e*, ad interim, *degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO I

INFORMAZIONI SULLE LINEE AFFITTATE

(Art. 3, commi 1 e 2)

A. CARATTERISTICHE TECNICHE.

Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche nonché le specifiche tecniche di prestazioni particolareggiate vigenti per i punti terminali di rete, fatta salva la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Deve essere fatto chiaro riferimento alle norme tecniche applicate.

B. TARIFFE.

Le tariffe sono adottate con provvedimenti ministeriali.

Nelle tariffe sono indicati distintamente i contributi di allacciamento, i canoni e le eventuali altre voci. Deve essere altresì specificato il caso in cui le tariffe sono differenziate, ad esempio in ragione del livello della qualità del servizio o del numero di linee affittate fornite ad un medesimo utente.

C. CONDIZIONI.

Le informazioni riguardanti la fornitura di linee affittate devono contenere:

— il termine medio di fornitura, calcolato sui tempi occorsi per soddisfare l'80% delle richieste di linee affittate di uno stesso tipo da parte degli utenti. Il calcolo di detto parametro deve essere effettuato sulla base degli effettivi termini di fornitura registrati durante un recente periodo di tempo di congrua durata. Nel calcolo non si deve tener conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere dilazioni nei tempi di consegna. Per i nuovi tipi di linee affittate si pubblica il termine di fornitura previsto;

— il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente è obbligato ad accettare;

— il tempo medio di riparazione, ossia il periodo di tempo — decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni — entro il quale è stato rimesso in servizio l'80% delle linee affittate di uno stesso tipo. Per i nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il tempo di riparazione previsto. Qualora vengano offerte differenti classi di qualità di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, sono pubblicati i corrispondenti tempi medi di riparazione;

— le modalità di rimborso in caso di guasto della linea affittata

D. AUTORIZZAZIONI

Le informazioni riguardanti i requisiti, la procedura, il capitolato d'oneri per il rilascio di autorizzazioni ad offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni devono comprendere quanto segue:

1) la descrizione dei servizi per i quali deve essere seguita la procedura di autorizzazione e per i quali l'utente della linea affittata deve attenersi alle condizioni di autorizzazione;

2) le informazioni riguardanti le condizioni di autorizzazione;

3) l'indicazione del tempo di validità dell'autorizzazione, nonché dei tempi di rinnovo;

4) le condizioni derivanti dall'applicazione dei requisiti fondamentali, conformemente all'art. 5;

5) gli altri obblighi imposti agli utenti di linee affittate in conformità al decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/388/CEE per quanto concerne servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, richiedenti l'accettazione di condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio;

6) un chiaro riferimento alle condizioni riguardanti l'applicazione del divieto di fornire servizi per i quali sono previsti diritti speciali o esclusivi,

7) un elenco di tutti i documenti contenenti le condizioni di autorizzazione che sono imposte agli utenti di linee affittate utilizzate per la fornitura di servizi a terzi.

E. CONDIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO DI APPARECCHIATURE TERMINALI.

Le apparecchiature terminali da collegare alle linee affittate devono essere omologate.

ALLEGATO 2

OFFERTA MINIMA DI TIPI DI LINEE AFFITTATE
(art. 6)

Tipo di linea affittata	Caratteristiche tecniche (1)	
	Specifiche d'interfaccia	Caratteristiche di collegamento e specifiche di funzionamento
A larghezza di banda vocale di qualità ordinaria	analogica 2 o 4 fili	UIT-T M.1040
A larghezza di banda vocale di qualità speciale	analogica 2 o 4 fili	UIT-T M.1020/M.1025
Numerica 64 kbit/s (2)	ETS 300 288 (3)	ETS 300 289 (4)
Numerica 2048 kbit/s non strutturata (5)	ETS 300 246 (6)	ETS 300 247 (7)
Numerica 2048 kbit/s strutturata	UIT-T G.703 e G.704 (sezione 5 esclusa) (8)	Serie di raccomandazioni relative a UIT-T G.800 monitoraggio durante il servizio

(1) Le raccomandazioni UIT-T di riferimento sono quelle relative alla versione del 1988. L'ETSI è stato incaricato di condurre ulteriori studi sulla normativa relativa alle linee affittate.

(2) I requisiti di connessione per le apparecchiature terminali che si debbono collegare alle linee affittate sono descritti in una regola tecnica comune (CTR).

(3) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite sulla base delle norme UIT-T G.703, X.21 o X.21-*bis* invece della ETS 300 288.

(4) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite sulla base della serie di raccomandazioni UIT-T G.800 relative invece della ETS 300 289.

(5) I requisiti per la connessione delle apparecchiature terminali da collegarsi a tali linee affittate sono descritti nella CTR12.

(6) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite in conformità alla norma UIT-T G.703 invece che alla ETS 300 246.

(7) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite in base alla relativa serie di raccomandazioni UIT-T G.800 relative invece che alla ETS 300 247.

(8) Possono essere effettuati controlli ciclici della ridondanza sulla base della norma UIT-T G.706.

(9) Il monitoraggio durante il servizio può facilitare una migliore manutenzione da parte dell'organismo di telecomunicazioni.

Per i tipi di linee affittate di cui sopra, le relative specifiche definiscono anche i punti di terminazione della rete (NTPs), in base alla definizione data nell'art. 2 della direttiva 90/387/CEE.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 146/1994 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1993). Gli articoli 1 e 53 così recitano:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

«Art. 53 (*Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;

b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'art. 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'art. 8 della direttiva stessa;

c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'art. 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali».

Note all'art. 1:

— La direttiva 90/387/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 192 del 24 luglio 1990. Gli articoli 9 e 10 così recitano:

«Art. 9. — 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato consulta segnatamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza del problema, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Lo informa del modo in cui ha tenuto conto di detto parere».

«Art. 10. — 1. In deroga all'art. 9, per le questioni contemplate dall'art. 3, paragrafo 5 e all'art. 5, paragrafo 3, si applica la seguente procedura.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte».

Il D.Lgs. n. 55/1993 reca attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.

Note all'art. 5

La direttiva 90/388/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 192 del 24 luglio 1990.

Per la legge n. 146/1994 vedi nota alle premesse. L'art. 54 così recita:

«Art. 54 (*Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

b) prevedere la possibilità di limitare l'accesso per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:

1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
2) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;
3) dalla interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica;

c) stabilire che le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica siano rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera *a*) anche da parte del gestore della rete pubblica, quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica stessa, e per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;

e) consentire l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera *a*) quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di una relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti;

f) subordinare l'autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito ai seguenti obblighi oggettivi, non discriminatori e trasparenti, oggetto di un capitolato d'oneri da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente:

1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera *b*);
2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;
3) le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
4) le prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
5) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;

g) consentire l'interconnessione di collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia;

h) non ammettere restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;

i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di locazione di collegamenti diretti siano motivati e che avverso i suddetti provvedimenti sia ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale;

l) consentire la semplice rivendita di capacità, costituita dalla fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione dati, su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la convenzione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata, fatta eccezione per l'espletamento dei servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

m) prevedere che all'atto della presentazione della domanda per l'autorizzazione di cui alla lettera *d*) il richiedente rilasci apposita dichiarazione con la quale si impegna a non effettuare la semplice rivendita di capacità sulle linee affittate per le quali è fatta eccezione ai sensi della lettera *a*);

n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la sospensione del collegamento utilizzato per un periodo da definire, nonché, nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione dell'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione ai sensi della lettera *d*);

o) prevedere l'adeguamento delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e successive modificazioni;

p) prevedere l'obbligo, per i titolari delle autorizzazioni, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti dal citato Ispettorato, nonché l'obbligo, per i titolari di autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, ivi compreso il gestore della rete pubblica, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi».

Note all'allegato 1:

— La direttiva 83/189/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 109 del 26 aprile 1983.

— Per la direttiva 90/388/CEE vedi nota all'art. 5.

Note all'allegato 2:

Per la direttiva 90/387/CEE vedi nota all'art. 1. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni.

Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri notificano alla Commissione gli enti ai quali hanno concesso diritti speciali o esclusivi;

2) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;

3) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

4) — "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

— "servizi pubblici di telecomunicazioni", i servizi di telecomunicazioni affidati dagli Stati membri segnatamente ad uno o più organismi di telecomunicazioni;

5) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare efficacemente per il suo tramite;

6) "requisiti fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati.

La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;

7) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;

8) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti, conformemente alla relativa raccomandazione del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), attraverso una o più reti pubbliche commutate, che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;

9) "servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono a un'apparecchiatura collegata a un punto terminale di una rete di comunicare con un'apparecchiatura collegata a un altro punto terminale;

10) "condizioni di fornitura di una rete aperta", il complesso delle condizioni, armonizzate in conformità delle disposizioni di cui alla presente direttiva, che riguardano l'accesso aperto ed efficace alle reti pubbliche e, se del caso, dei servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l'uso efficace di queste reti e di questi servizi.

Senza pregiudizio della loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere in particolare condizioni armonizzate relative a:

— interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete, laddove richiesto,
— condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze,
— principi tariffari;

11) le "specifiche tecniche", le "norme" e le "apparecchiature terminali", le specifiche tecniche, le norme e le apparecchiature come definite nell'art. 2 della direttiva 86/361/CEE».

94G0347

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1994.

Ulteriore individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in aziende ospedaliere.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993 e 31 agosto 1993;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità con le indicazioni fornite dalla regione interessata, due ospedali della regione Umbria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Sono individuati quali ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera, i seguenti ospedali:

Regione	Presidio ospedaliero
Umbria	Ospedale Policlinico di Perugia Ospedale civile «S. Maria» di Terni

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 24

94A3183

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1994

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Molise.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la sentenza del tribunale di Campobasso dalla quale risulta che il sig. Santoro Enrico, consigliere della regione Molise, colpevole del reato di tentata concussione (articoli 81 c.p.v., 56 e 317 del codice penale) e concussione (articoli 81 c.p.v. e 317 del codice penale) è stato condannato in data 26 aprile 1994, alla pena di anni tre (di cui due condonati) e mesi due di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (interamente condonata);

Vista la comunicazione in data 30 aprile 1994, n. 587/I 09.03, del commissario del Governo per la regione Molise;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Enrico Santoro;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Enrico Santoro è sospeso dalla carica di consigliere della regione Molise a decorrere dal 26 aprile 1994.

Roma, 2 maggio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A3184

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 1994

Sospensione dalla carica di un deputato della regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Lette le ordinanze in data 2 maggio 1994 dei tribunali penali di Messina e di Nicosia, con cui i GIP hanno disposto la custodia cautelare in carcere del deputato regionale sig. Paolo Piccione, imputato dei reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 319 e 323 del codice penale e agli articoli 110, 81 c.p.v. 319, 319-*bis*, 112, n. 1, e 353 del codice penale;

Vista la comunicazione in data 4 maggio 1994, n. 42/2A2/Ris, del commissario dello Stato per la regione siciliana;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Paolo Piccione;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Paolo Piccione è sospeso dalla carica di deputato della regione siciliana a decorrere dal 2 maggio 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 4 maggio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A3185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 aprile 1994

Richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1994 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora

soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

un ufficiale dell'Esercito;

dodici ufficiali della Marina militare,

un ufficiale dell'Aeronautica militare

Art. 2

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni Arma, Corpo, Servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1994

Il Ministro: FABBRI

94A3192

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 1992.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990,

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta

Art. 1

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2 entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

94A3186

DECRETO 17 ottobre 1992

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 1.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari,

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990,

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 1 entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto

Roma, 17 ottobre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

94A3187

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 maggio 1994

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 maggio 1986, relativamente alla scadenza del 26 maggio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 623007/66-AU-111 del 10 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 maggio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 6,90% per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 maggio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media dei tassi di cambio lira italiana/ECU, riferentisi ai primi venti giorni del mese di aprile precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente all'ottava cedola — di scadenza 26 maggio 1994 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 426179/66-AU-111 del 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 aprile 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di aprile di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 30 aprile 1994, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 maggio 1986, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente all'ottava cedola, di scadenza 26 maggio 1994, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 240.990.000 ECU;

la media dei tassi di cambio lira italiana/ECU, riferentisi ai primi venti giorni del mese di aprile 1994, è di L. 1.850,01 per ogni ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 623007 in data 10 maggio 1986, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 240.990.000 ECU) dei CTE ottennali 6,90% con godimento 26 maggio 1986, sono i seguenti:

L. 30.762.539.785 relativamente all'ottava cedola d'interesse, di scadenza 26 maggio 1994;

L. 445.833.909.000 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 26 maggio 1994.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A3188

DECRETO 6 maggio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° aprile 1994, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con sui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994, 7 aprile 1994 e 22 aprile 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 67.442 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione di una quarta tranche disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1994, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.

Art. 2

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale.

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 1994 con corresponsione di quarantasei giorni di dietimi d'interesse. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 67.500.000.000 faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 marzo 1994, ed in particolare quelle di cui all'art. 12 concernenti le modalità di assegnazione dei titoli in relazione a richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione». Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 maggio 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A3217

DECRETO 6 maggio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° aprile 1994, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di compentenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994, 7 aprile 1994 e 22 aprile 1994, con i quali e stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 67.442 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quarta tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione»

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art 11

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 maggio 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantasette giorni

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi

Art. 13.

Il 18 maggio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 18 maggio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il

cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 85.000.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A3215

DECRETO 6 maggio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1994, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994, 7 aprile 1994 e 22 aprile 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 67.442 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti,

Decreta

Art. 1

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art 1, quarto comma, e dell'art 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994 2004

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 maggio 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 19 maggio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantotto giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 19 maggio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in lire 63.750.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A3218

DECRETO 6 maggio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1994, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994, 7 aprile 1994 e 22 aprile 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 67.442 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta

Art. 1

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo, il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quarta tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 maggio 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 18 maggio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 18 maggio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 85.000.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziàrio 1999 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A3216

DECRETO 6 maggio 1994

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1994, per l'estinzione dei crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificato di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 57, reiterato con decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, ed in particolare l'art. 2, con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, del citato art. 11, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;

l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; in caso di notifica di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993;

con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli;

Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che agli stessi verranno consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1994 di durata quinquennale e quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1° gennaio 1999, al tasso di interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti da elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dall'Amministrazione finanziaria;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli importi di seguito indicati, ad estinzione dei crediti d'imposta, come previsto dalla citata normativa:

decreto ministeriale n. 101131 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 28 settembre 1993; emissione di CCT per nominali L. 1.619.081.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 1.619.080.416.000;

decreto ministeriale n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1994; emissione di CCT per nominali L. 1.024.192.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 1.024.187.806.000;

decreto ministeriale n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994; emissione di CCT per nominali L. 101.872.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 101.871.744.000;

Vista la lettera in data 21 aprile 1994 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che la Pirelli S.p.a., titolare di crediti di imposta per le annualità dal 1987 al 1990, superiori a L. 50.000.000.000 e con una perdita di bilancio nell'esercizio 1991, ha diritto al rimborso dei crediti di imposta per la differenza risultante tra l'importo richiesto a rimborso (L. 59.002.577.000) e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento (L. 29.981.968.000), per un importo complessivo di L. 29.020.609.000 come da apposito prospetto allegato al presente decreto e che la liquidazione del credito viene effettuata al 100%, dal momento che è ormai scaduto il suddetto termine del 30 novembre 1993 entro il quale avrebbe dovuto essere liquidata una prima quota pari all'80%;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 29.021.000.000,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 29.021.000.000 alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni e quattro mesi;
godimento: 1° gennaio 1994,
prezzo d'emissione: alla pari;
tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;
rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1999

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui ai decreti del 25 settembre 1993 e del 14 gennaio 1994, citati nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1995 e successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

Allegato al decreto ministeriale n. 397733
(gli importi sono espressi in migliaia di lire)

Azienda di credito mandataria:

Prog.: 1

Codice ABI: 2008

Denominazione: Credito italiano

Creditore d'imposta: Pirelli S.p.a., codice fiscale 00886890151

Importo da rimborsare: 29.020.609

Importo certificati: 29.021.000

Arrotondamento: 391

94A3219

DECRETO 10 maggio 1994.

Approvazione della convenzione e del suo «protocollo integrativo», degli schemi negoziali e dell'atto di accettazione, inerenti alla regolamentazione ed alle modalità di funzionamento del mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 2, e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la convenzione, disciplinante il sistema di negoziazioni dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, nonché il «protocollo integrativo» della convenzione regolante le modalità di funzionamento del mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato, nella formulazione testuale — di cui all'annesso *A)* del presente decreto — risultante dalle deliberazioni dell'assemblea degli aderenti alla convenzione medesima in data 29 marzo 1994.

2. Sono approvati gli schemi negoziali dei contratti uniformi — di cui annessi *B), C)* e *D)* del presente decreto — nei testi deliberati dal comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto 24 febbraio 1994, nella riunione del 7 marzo 1994.

3. È altresì approvato l'atto di accettazione delle regole di organizzazione e funzionamento del mercato di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto 24 febbraio 1994, nel testo deliberato dal comitato di gestione nella riunione del 7 marzo 1994.

Art. 2.

1. Il margine iniziale unitario minimo applicabile dalla Cassa di compensazione e garanzia sui contratti uniformi a termine «futures» di cui ai citati annessi *B)* e *C)* è di lire 1.500.000, pari allo 0,6 per cento del valore nominale del titolo nozionale.

2. Il margine iniziale unitario minimo applicabile dalla Cassa di compensazione e garanzia sui contratti uniformi a termine «opzioni» di cui al citato annesso *D)* è di lire 250.000, pari allo 0,1 per cento del valore nominale del titolo nozionale del contratto di riferimento.

3. La Cassa di compensazione e garanzia ha facoltà di calcolare in modo unitario il margine iniziale su una posizione costituita da diverse specie di contratti uniformi a termine «futures», da più contratti uniformi a termine «futures» e «opzioni», da diverse specie di contratti uniformi a termine «opzioni» o da contratti uniformi a termine «opzioni», «put» e «call» o aventi diverso prezzo di esercizio. La Cassa fissa nel proprio regolamento i criteri di calcolo di detti margini, basati su una

valutazione complessiva del rischio della posizione, tenendo conto della misura dei margini unitari minimi di cui al comma 1. Il margine iniziale così determinato può risultare inferiore a quello derivante dalla somma dei margini iniziali di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

1. La data di avvio delle negoziazioni dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto 24 febbraio 1994, nello schema negoziale contenuto nell'annesso *D)* al presente decreto, è fissata al 20 maggio 1994.

Art. 4.

1. Al comma 3 dell'art. 3 del citato decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente periodo: «La verifica del possesso del requisito di cui al comma 2, lettera *b)*, viene effettuata annualmente e si riferisce all'attività svolta nell'anno solare precedente dagli operatori che risultano iscritti nell'elenco di cui al comma 1 all'inizio del periodo considerato.».

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 del citato decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «Per l'anno solare 1994, la verifica di cui all'art. 3, comma 3, si riferisce all'attività svolta dal 1° marzo al 31 dicembre dagli operatori principali che risultano iscritti nell'elenco all'inizio di detto periodo.».

2. Il comma 2 dell'art. 21 è sostituito dal seguente: «La "Sezione speciale" dell'elenco degli operatori principali prevista dall'art. 4, comma 1, e l'elenco degli "specialisti in titoli di Stato" previsto dall'art. 4, comma 2, sono istituiti a partire dal 1° luglio 1994. In sede di istituzione della "Sezione", possono essere iscritti gli operatori principali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, verificati con riferimento al periodo compreso tra il 16 marzo e il 15 giugno 1994; per i soggetti che facciano domanda nei tre trimestri successivi alla data di istituzione della "Sezione", terminanti rispettivamente al 30 settembre 1994, 31 dicembre 1994 e 31 marzo 1995, la verifica di detti requisiti sarà effettuata con riferimento al trimestre nel quale è stata presentata la domanda stessa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

p. *Il Ministro:* DE PAOLI

94A3220

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 marzo 1994.

Autorizzazione alla società Petrosillo Engineering Group S.r.l., in Taranto, al rilascio di certificazione CEE in materia di recipienti semplici a pressione ai sensi delle direttive del Consiglio CE 87/404 e 90/488.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto 15 aprile 1992 con il quale la ditta individuale ing. Cesare Petrosillo con sede in Taranto, via Madre Grazie, 12, è stata autorizzata al rilascio di certificazione in materia di recipienti semplici a pressione ai sensi delle direttive del Consiglio CE 87/404 e 90/488 attuate con decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311;

Considerato che la ditta individuale ing. Cesare Petrosillo con atto a rogito del notaio Rocco D'Amore di Taranto del 14 luglio 1993, rep. n. 28718, è stata conferita nella società Petrosillo Engineering Group S.r.l.;

Preso atto che la società Petrosillo Engineering Group S.r.l. risulta quindi ora iscritta nel registro delle società del tribunale di Taranto al n. 4260 registro ordinario ed al n. 10060 del registro delle società;

Rilevato che in forza dell'atto di conferimento permangono invariati, ai fini dell'autorizzazione già concessa, sia l'oggetto sociale che i requisiti oggettivi;

Decretano:

Art. 1.

1. Il decreto 15 aprile 1992 è abrogato.

2. La società Petrosillo Engineering Group S.r.l., con sede in Taranto, via Madre Grazie, 12, è autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa, secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

1. La società Petrosillo Engineering Group S.r.l. esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

1. La società Petrosillo Engineering Group S.r.l. esercita la sorveglianza CEE per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

1. La società Petrosillo Engineering Group S.r.l. attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1994

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

94A3193

DECRETO 31 marzo 1994.

Autorizzazione alla società Petrosillo Engineering Group S.r.l., in Taranto, al rilascio di certificazioni CEE in materia di rumore ai sensi delle direttive 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407, 84/536, 85/408, 84/537, 85/409 e 84/538.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 31 ottobre 1991 con il quale la ditta individuale Cesare Petrosillo con sede in Taranto, via Madre Grazie, 12, è stata autorizzata al rilascio di certificazioni CEE in materia di rumore ai sensi delle direttive 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407, 84/536, 85/408, 84/537, 85/409 e 84/538 attuate con decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 588 e 3 dicembre 1987, n. 598;

Considerato che la ditta individuale ing. Cesare Petrosillo con atto a rogito del notaio Rocco D'Amore di Taranto del 14 luglio 1993, rep. n. 28718, è stata conferita nella società Petrosillo Engineering Group S.r.l.;

Preso atto che la società Petrosillo Engineering Group S.r.l. risulta quindi ora iscritta nel registro delle società del tribunale di Taranto al n. 4260 registro ordinario ed al n. 10060 del registro delle società;

Rilevato che in forza dell'atto di conferimento permangono invariati, ai fini dell'autorizzazione già concessa, sia l'oggetto sociale che i requisiti oggettivi;

Decretano:

Art. 1.

1. Il decreto 31 ottobre 1991 è abrogato.

2. La società Petrosillo Engineering Group S.r.l., con sede in Taranto, via Madre Grazie, 12, è autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa, secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

1. La società Petrosillo Engineering Group S.r.l. esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

1. La società Petrosillo Engineering Group S.r.l. esercita la sorveglianza CEE per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

1. La società Petrosillo Engineering Group S.r.l. attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1994

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

94A3194

DECRETO 6 maggio 1994.

Autorizzazione a La Nationale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla «La Nationale» Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 6 febbraio 1992 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 25 febbraio 1994, n. 415215, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 7 aprile 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Nationale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A3163

DECRETO 7 maggio 1994.

Modalità di attuazione della deliberazione del CIPE 13 aprile 1994 concernente: «Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 13 aprile 1994 che, per gli operatori che forniscono carburanti per autotrazione ai punti di vendita della rete di distribuzione contrassegnati con il proprio marchio, ha introdotto l'obbligo di indicare ai gestori degli stessi punti vendita i prezzi da loro consigliati per la vendita al pubblico dei diversi prodotti e di comunicare tali prezzi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto in particolare il terzo capoverso del dispositivo della predetta delibera CIPE secondo cui le modalità di pubblicizzazione sui punti vendita e di comunicazione al Ministero di tali prezzi consigliati sono determinate con proprio provvedimento dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Indicazione e comunicazione dei prezzi consigliati

1. Gli operatori che forniscono carburanti per autotrazione ai punti di vendita della rete di distribuzione contrassegnati con il proprio marchio, indicano ai gestori degli stessi punti vendita i prezzi da loro consigliati per la vendita al pubblico dei diversi prodotti.

2. Entro tre giorni dall'indicazione ai gestori di cui al comma 1 gli operatori comunicano i prezzi da essi consigliati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base - Divisione VI - Osservatorio economico energetico.

Art. 2.

Contenuto delle indicazioni ai gestori e delle comunicazioni al Ministero dell'industria

1. Le indicazioni ai gestori dei punti vendita devono riportare per ciascun prodotto:

a) il prezzo di vendita al consumo finale consigliato espresso in L./litro, in relazione alla qualità specifica dei prodotti ed eventualmente alle modalità e peculiarità del servizio erogato (quali servizi con pre o post-pagamento, servizio in orari notturni, in giorni festivi, ecc.);

b) la data di decorrenza del prezzo.

2. Le comunicazioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono riportare le medesime indicazioni di cui al comma 1, evidenziando le articolazioni dei prezzi consigliati per qualità specifica, tipologia, servizi particolari resi all'utenza ed ubicazione territoriale degli impianti di distribuzione.

Art. 3.

Pubblicizzazione sui punti vendita dei prezzi consigliati

1. I prezzi di vendita consigliati di cui all'art. 2, comma 1, dovranno essere esposti presso ogni punto vendita della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione in modo visibile dalla carreggiata stradale.

2. Nel caso in cui i prezzi effettivamente praticati differiscano, anche per le specifiche caratteristiche del servizio, da quelli consigliati esposti ai sensi del comma 1, dovranno essere altresì esposti nel medesimo contesto e con identico rilievo i prezzi effettivamente praticati e/o gli scostamenti fra prezzo consigliato e prezzo effettivamente praticato.

3. Fino all'installazione di idonei cartelli o tabelle visibili dalla carreggiata stradale, e comunque non oltre il 31 luglio 1994, l'obbligo di esposizione dei prezzi consigliati può essere soddisfatto mediante affissione presso il punto vendita, in luogo visibile ed accessibile al pubblico, di copia delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1994

Il Ministro: BARATTA

94A3189

DECRETO 9 maggio 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Ferdofer, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 6 aprile 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Ferdofer, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdofer quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Ferdofer, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BARATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
DE PAOLI

94A3190

DECRETO 9 maggio 1994.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 13 maggio 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario il dott. Alberto Dondena;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono nominati commissari oltre al dott. Alberto Dondena, il prof. Paolo Tartaglia e l'ing. Eugenio Verzegnassi Butturini;

Visto il programma ex art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95, approvato dal CIPI in data 22 aprile 1993;

Vista l'istanza in data 4 maggio 1994 con la quale i commissari della Nuova cartiera di Arbatax, prof. Paolo Tartaglia e ing. Eugenio Butturini richiedono che venga disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994 recante l'incarico all'ing. Paolo Baratta, Ministro del commercio con l'estero, di reggere «ad interim» il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga, limitatamente al periodo di sei mesi;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax è disposta la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 13 novembre 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BARATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
DE PAOLI

94A3191

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 1994.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del comitato direttivo della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 21 della menzionata legge che ha istituito, presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, una sezione speciale dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa, con il compito di prestare le fidejussioni previste dall'art. 20 della citata legge n. 153;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il decreto 1° agosto 1986, con il quale è stata determinata l'indennità di carica spettante al presidente del comitato direttivo della suindicata sezione speciale;

Vista la deliberazione adottata dal comitato direttivo della menzionata sezione speciale nella riunione del 9 novembre 1993, nella parte concernente la revisione dell'emolumento spettante al presidente dello stesso comitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revisione del citato compenso;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del comitato direttivo della sezione speciale presso il Fondo interbancario di garanzia è determinata nella misura annua lorda di lire quindici milioni, con decorrenza 1° gennaio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 18 aprile 1994

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A3162

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 21 aprile 1994, n. 5.

Nuovi adempimenti di comuni e province in materia di diritti di stato civile di spettanza dello Stato.

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti
Ufficio controllo atti Ministero dell'interno
Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza
Ispettorato generale di bilancio
Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della giunta regionale nella Valle d'Aosta - Assessorato finanze

1. PREMESSA.

Con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, è stata disciplinata la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. In particolare l'art. 13 della succitata legge ha previsto che le somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, devono essere versate trimestralmente dagli enti locali in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Pertanto, per assicurare un corretto funzionamento della gestione dei nuovi capitoli, sia dell'entrata che della spesa, si ritiene necessario impartire le seguenti istruzioni.

Nello stesso tempo si confermano comunque le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali n. 10 del 27 maggio 1983; n. 15 del 25 luglio 1984; n. 5 del 6 marzo 1984; n. 9 del 6 settembre 1985; n. 13 del 13 dicembre 1985; n. 7 del 22 maggio 1986; n. 18 del 21 luglio 1986; n. 7 del 10 giugno 1987; n. 7 del 30 luglio 1988 e n. 5 del 2 aprile 1990; e infatti nel corso dell'esercizio finanziario 1994, se da un lato si dovrà applicare quanto disposto dalla succitata legge n. 559/1993, dall'altro bisognerà garantire la chiusura e la rendicontazione generale delle gestioni fuori bilancio di cui all'art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sia per l'esercizio 1993 che per le operazioni di gestioni espletate nel 1994, ancora sotto la vigenza della precedente normativa.

2. ADEMPIMENTI DEI COMUNI.

2.1. *Operazioni svolte in costanza delle disposizioni precedenti.*

Nella fase interlocutoria della applicazione della citata legge n. 559/1993 questo Ministero con circolare telegrafica n. 1/94 del 14 gennaio 1994 ha dato disposizione alle prefetture, affinché i comuni interrompessero i versamenti dei diritti di stato civile a far tempo dal 31 gennaio 1994. Conseguentemente, per i versamenti effettuati dagli enti locali fino al 30 gennaio e correttamente introitati dalle prefetture competenti, l'acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato avverrà a cura della prefettura di Roma, cui sono nel frattempo pervenuti gli ordinativi delle varie prefetture versanti.

2.2. *Applicazione delle nuove norme.*

Con l'effettiva operatività del cap. 3518 dello stato di previsione dell'entrata, denominato «Entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio», i versamenti devono essere eseguiti con l'osservanza delle disposizioni legislative contenute nell'art. 13 della citata legge n. 559/1993.

La principale novità consiste nella periodicità trimestrale del versamento dei diritti, da disporsi non più in favore della prefettura della provincia di appartenenza bensì direttamente all'apposito capitolo 3518 dello stato di previsione dell'entrata nello Stato.

L'esatto e tempestivo adempimento nei versamenti dei diritti di stato civile, da parte dei comuni, assume particolare rilevanza per il raggiungimento di tutte le finalità previste dall'art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (corsi di formazione ed aggiornamento per ufficiali di stato civile/ed anagrafe).

Infatti, per ottenere la riassegnazione delle somme, versate al cap. 3518, ai pertinenti capitoli di spesa, è necessario che questo Ufficio inoltri alla Ragioneria generale dello Stato apposita richiesta corredata delle quietanze originali comprovanti i versamenti in entrata.

A tal fine si ritiene indispensabile che comuni e province, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare, procedano a deliberare il riparto ed a liquidare i diritti di stato civile, relativi al trimestre stesso, provvedendo entro i successivi dieci giorni a versare le relative somme alla tesoreria dello Stato, con imputazione all'art. 16 del cap. 3518.

Detto art. 16 è destinatario dei proventi relativi ai diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi dei comuni, ai diritti di stato civile dei comuni, nonché alle disponibilità delle soppresse gestioni fuori bilancio.

Occorrerà, conseguentemente, che all'atto del versamento sia ben specificata la causale affinché gli uffici ministeriali possano correttamente acquisire le entrate secondo la loro provenienza e poterne quindi disporre l'impegno.

Nella circostanza, comuni e province, nel disporre il versamento al «CAPO X - RUBRICA 2 - CATEGORIA XI - CAPITOLO 3518 - ARTICOLO 16» sono invitati ad indicare la seguente testuale causale: «Versamento diritti di stato civile trimestre ...., anno ...., comune ...., provincia ....».

Dell'avvenuto adempimento dovrà essere data conoscenza alla prefettura competente per territorio o ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano, per gli enti delle rispettive province, ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione, entro il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del trimestre, attraverso la compilazione e consegna in duplice esemplare del modello *A*, allegato alla presente circolare, che dovrà essere corredato della quietanza originale comprovante il versamento, e di due copie autenticate.

Per i diritti relativi al primo trimestre del 1994, in considerazione delle molteplici novità della procedura che si sta introducendo, tutti gli adempimenti sono procrastinati di un mese.

Come già detto, riveste carattere di assoluta importanza che gli enti rispettino la cadenza trimestrale del riparto e dei versamenti. Al riguardo si specifica che il modello *A* di rilevazione trimestrale riveste una valenza ricognitiva e va trasmesso alle prefetture anche in assenza di versamenti.

In questo ultimo caso, come chiarito nelle note di compilazione, andranno specificati i motivi che hanno impedito il versamento allo Stato o quelli del mancato riparto.

Con la piena operatività del capitolo 3518 si rende possibile, da parte di comuni e province, il versamento della quota dei diritti di stato civile di competenza dello Stato introitati nel 1993, sospeso a seguito della emanazione del telegramma 1/94 del 30 gennaio 1994.

Pertanto, entro le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per i diritti relativi al primo trimestre 1994, comuni e province sono tenuti a versare separatamente anche i diritti dell'anno 1993.

A fronte di questi versamenti dovrà essere compilato l'unito modello *B*.

Come viene chiarito nel paragrafo, il modello *B* dovrà essere compilato e trasmesso alla prefettura oppure al Commissariato del Governo per gli enti del Trentino-Alto Adige o alla presidenza della giunta regionale per la Valle d'Aosta, ogni qualvolta si versino diritti in relazione a periodi per i quali sia scaduto il termine ordinario.

In sede di prima applicazione della normativa è apparsa indispensabile una ricognizione delle risultanze contabili, onde acquisire la certezza che non vi siano quote di diritti riferiti ad anni precedenti all'anno 1994, non versate allo Stato.

Dell'avvenuto riscontro deve essere resa apposita dichiarazione nel modello *C*, allegato, che sarà trasmesso alla prefettura competente, al commissariato del Governo od alla presidenza della giunta regionale, entro il 30 settembre 1994.

Nel caso di versamenti conseguenti a questa ricognizione gli enti compileranno, naturalmente, anche un modello *B*.

3. NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA.

Per semplificare gli adempimenti delle prefetture e degli uffici centrali del Ministero si è reso indispensabile introdurre una specifica modulistica che gli enti sono tenuti a compilare affinché si possano acquisire dati uniformi e facilmente codificabili.

In particolare sono stati previsti tre distinti modelli:

MODELLO *A* - da compilare a chiusura di ogni trimestre per certificare le relative risultanze;

MODELLO *B* - da compilare ogni qualvolta si provveda a versare i diritti in ritardo rispetto al termine ordinario e in prima applicazione delle nuove disposizioni, in relazione ai versamenti del 1993 e precedenti;

MODELLO *C* - per la ricognizione della situazione amministrativa e contabile inerenti i diritti di stato civile.

Per la compilazione e la trasmissione si ritiene utile fornire alcune indicazioni.

In via preliminare, si precisa che gli enti devono utilizzare copie fotostatiche dei modelli allegati alla presente circolare. In merito, si segnala la necessità di riprodurre stampati chiari e di non aggiungere ulteriori voci né operare sostituzioni nel testo.

Gli stampati, debitamente firmati, devono essere compilati avvalendosi di macchine dattilografiche e gli importi evidenziati non devono essere né arrotondati né troncati.

I modelli, in duplice esemplare, corredati eventualmente dalle quietanze originali più due copie autentiche, devono essere inviati alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province, ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione

3.1 MODELLO *A* - *Comunicazione trimestrale inerente i diritti di stato civile*

La legge 23 dicembre 1993, n. 559, prevede che gli enti devono effettuare i versamenti delle quote dei diritti di stato civile spettanti allo Stato con cadenza trimestrale.

Il modello *A* è destinato ad attestare i predetti versamenti; gli enti comunque devono trasmetterlo anche nel caso in cui per il trimestre non si dia luogo al riparto ovvero al versamento A tal fine è previsto il riquadro *E)*.

Ovviamente in caso di assenza di versamento il modello *A* non sarà corredato della quietanza originale che sarà trasmessa, ad avvenuto versamento, contestualmente al relativo modello *B*

3.2. MODELLO *B* - *Comunicazione inerente i diritti di stato civile versati in ritardo.*

Il modello *B* interessa tutti gli enti che effettuano i versamenti trimestrali in ritardo, ovvero per anni pregressi

Lo stampato deve essere sempre corredato della quietanza originale più due copie autentiche

Si precisa che con la nuova procedura *non si dovranno assolutamente cumulare i versamenti relativi a più anni.* Di conseguenza, nel caso di versamento di diritti relativi a più anni, si dovranno compilare tanti modelli quanti sono gli anni di riferimento delle quote versate, effettuando distinti versamenti.

Si ritiene infine opportuno segnalare che il modello in questione dovrà essere adoperato anche per le quote non versate dagli enti relative ai diritti di stato civile dell'anno 1993.

3.3. MODELLO *C* - *Censimento delle risultanze contabili relative ai diritti di stato civile.*

Il modello *C* è finalizzato alla rilevazione delle quote dei diritti di stato civile spettanti allo Stato, non ancora versate.

Si precisa che tutti gli enti sono tenuti a trasmettere il modello in questione, anche nel caso in cui tutti i diritti spettanti allo Stato siano stati regolarmente versati. In questa circostanza dovrà essere barrata la casella «NEGATIVA»

Al modello *C*, chiaramente, non può essere allegata alcuna quietanza originale.

4. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE

4.1. *Versamento nel fondo dei diritti introitati entro il 30 gennaio 1994.*

Con la circolare telegrafica del 14.1. u.s. sono state impartite istruzioni, affinché i comuni e le province sospendessero fino a nuove istruzioni il versamento dei diritti di stato civile. Alle prefetture è stato richiesto di accertare le giacenze a tale titolo presso le tesorerie provinciali dello Stato a tutto il 30 gennaio 1994 e di operare il conseguente versamento delle somme a favore della contabilità speciale del prefetto di Roma.

Per tutte le operazioni inerenti i diritti di stato civile, effettuate dalle prefetture nel 1994, con le modalità della gestione fuori bilancio dovrà essere predisposto l'apposito rendiconto, giusta circolare MI.A.C.E.L. 2/4/90, n. 5.

Ogni prefettura, osservando le consuete procedure, dovrà pertanto trasmettere, separatamente, il rendiconto per i diritti versati dai comuni e dalle province nel 1993, e quello per le operazioni contabilizzate nel 1994.

Sulla base delle esperienze maturate nell'esame dei rendiconti trasmessi negli anni precedenti, si espongono di seguito alcune raccomandazioni che si invita le prefetture a tenere presenti all'atto della compilazione dei rendiconti relativi alle gestioni fuori bilancio:

1) allegare alle quietanze di tesoreria una dichiarazione giustificativa, nell'eventualità in cui si sia rilevata una discordanza tra l'importo della stessa e la somma che è stata imputata nel relativo rendiconto;

2) produrre gli originali sia dell'ordinativo di pagamento che delle quietanze di tesoreria;

3) integrare la documentazione con un riscontro contabile (strisciata), comprendente sia i parziali delle somme versate che l'importo totale, conforme a quello indicato nella dichiarazione di regolarità;

4) evidenziare la presenza, nel fondo in parola, di somme non di competenza affluite erroneamente (diritti di segreteria, consorzi e comunità montane), avendo l'accortezza di elencarle singolarmente, con relativa imputazione ai fondi di appartenenza;

5) accompagnare la quietanza di tesoreria, ove risultino più comuni con un elenco degli stessi, ripartendo analiticamente ognuna delle somme versate.

4.2. *Versamento dei diritti di stato civile introitati dalle prefetture successivamente al 30 gennaio 1994.*

Nell'ipotesi in cui le prefetture avessero introitato altre quote di diritti nella loro contabilità, successivamente al termine sopra citato, dovranno provvedere ad effettuare il versamento delle stesse con imputazione all'art. 16 del cap. 3518 dello stato di previsione dell'entrata, appositamente istituito dal Ministero del tesoro per acquisire sia i proventi che le disponibilità relative alle soppresse gestioni fuori bilancio di cui all'art. 13 della legge n. 559/1993, avendo cura di specificare con esattezza la seguente causale: «Versamento diritti di stato civile trimestre ...., anno ...., provincia ....».

Dopo aver eseguito l'operazione sopra evidenziata ed aver acquisito le relative quietanze di tesoreria, le prefetture dovranno produrre la seguente documentazione a questo ufficio:

1) quietanze di tesoreria originali comprovanti il versamento al cap. 3518, corredate da due copie autenticate;

2) elenco dei comuni versati, con imputazione distinta per ogni anno a cui si riferisce il versamento;

3) dichiarazione di regolarità.

4.3. *Adempimenti a regime.*

Come già indicato nel precedente paragrafo 2.2 i comuni e le province sono tenuti a versare direttamente al cap. 3518 le somme introitate a titolo di diritti di stato civile, con cadenza trimestrale.

Alle prefetture sarà assegnata la delicata funzione di agevolare il Ministero nella contabilizzazione dell'entrata generale del cap. 3518, attraverso l'acquisizione da parte dei singoli enti del modello *A*, debitamente documentato.

Pertanto le prefetture, in relazione alle scadenze previste per gli enti (quarantacinque giorni dalla scadenza del trimestre), provvederanno ad acquisire i vari modelli *A* riscontrandone la completezza, nonché l'esattezza delle notizie richieste nel medesimo. Entro un mese dalla cennata scadenza dovranno far pervenire allo scrivente Ufficio la seguente documentazione:

originali modello *A;*

originali delle quietanze di tesoreria, con due copie autenticate dall'ente.

Detta documentazione dovrà essere accompagnata dal modello *D* riepilogativo da cui risulti il totale complessivo e l'indicazione nominativa degli enti adempienti e di quelli inadempienti.

Sarà successivamente cura di codeste prefetture sollecitare gli enti ritardatari e trasmettere, con cadenza mensile, l'aggiornamento della situazione.

Contestualmente agli invii di cui sopra, le prefetture, laddove se ne presentasse la necessità, faranno pervenire i modelli *B*, che i comuni compileranno a giustificazione dei versamenti effettuati sul cap. 3518 per i diritti dell'anno 1993 e precedenti oppure, nel futuro, a sostegno di versamenti trimestrali effettuati oltre i termini.

Dopo aver effettuato un attento controllo sulla completezza dei dati riportati nel predetto modello, ed in particolare sulla conformità dei totali, dovranno trasmettere la seguente documentazione entro un mese dall'acquisizione in prefettura dei modelli:

originali del modello *B;*

quietanze di tesoreria originali, corredate da due copie autenticate dall'ente;

elenco riepilogativo degli enti cui i modelli si riferiscono.

Per ottenere un quadro esaustivo della situazione tutti gli enti sono stati invitati a compilare entro il 30 settembre 1994 anche il modello *C*, che censisce eventuali situazioni pendenti o comunque costituisce esplicita dichiarazione di regolarità.

Le prefetture, pertanto, sono invitate a controllare l'esatto adempimento ed a trasmettere i suddetti modelli allo scrivente Ufficio entro il 30 ottobre con apposita comunicazione dalla quale risultino i nominativi degli enti inadempienti e di quelli adempienti, specificando, per questi ultimi, quali abbiano reso la sola dichiarazione negativa.

In relazione all'ipotesi in cui alcuni enti evidenziassero nel modello *C* quote di diritti di stato civile spettanti allo Stato e non ancora versate, le prefetture dovranno provvedere a sollecitare gli enti all'immediato adempimento.

Il direttore generale dell'amministrazione civile
SORGE

DIRITTI DI STATO CIVILE

MODELLO *A*

Applicazione legge 23 dicembre 1993, n 559

Denominazione Ente

Codice Ente (1)

A — L'ente ha introitato somme per diritti di stato civile

☐ si — anno

☐ no — trim.

B — Somme introitate

(2)

Somme soggette a riparto

(3)

Ha effettuato il riparto ☐ si ☐ no

Estremi della delibera

Numero

Data

C — Periodo al quale si riferiscono le somme introitate di cui al quadro B

dal

(4)

al

Dettaglio del riparto

Somme spettanti all'Ente

Somme spettanti allo Stato

Totale (5)

Nel caso non sia stato provveduto segnalare sinteticamente i motivi del mancato riparto

D	Ha effettuato il versamento della quota di diritti di stato civile spettanti allo Stato	☐ si	☐ no

Estremi della quietanza originale, allegata al presente modello

Numero documento	Data	Importo
	| | | |	

Nel caso non sia stato provveduto segnalare sinteticamente i motivi del mancato versamento

____

Si fa riserva di trasmettere, per il trimestre dell'anno in corso, un modello *B*, nel quale saranno indicati gli estremi del versamento della quota dei diritti di stato civile spettanti allo Stato

Quadri compilati (6) | | | | | |

I sottoscritti visti gli atti di ufficio, sotto la propria responsabilità, attestano la veridicità delle notizie suesposte ed inoltre dichiarano che per il trimestre dell'anno non ci sono altre somme da ripartire

Luogo, data | | | |

Il Segretario — Il Sindaco — Timbro Ente

LEGENDA

Il modello A si rende indispensabile per conoscere i flussi e la consistenza delle quote dei diritti di stato civile spettanti allo Stato
Si ritiene opportuno specificare quanto segue

(1) Il codice da indicare è quello utilizzato per le comunicazioni del Servizio Elettorale
(2) Evidenziare l'importo globale dei diritti di stato civile
(3) Evidenziare l'importo globale dei diritti di stato civile da ripartire ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modifiche, con legge 26 aprile 1983, n. 131
(4) Le date segnalate devono essere contenute nel trimestre al quale si riferiscono gli importi introitati
(5) Il totale evidenziato deve corrispondere all'importo di cui al Quadro B «Somme soggette al riparto»
(6) Indicare nelle caselle i quadri compilati

DIRITTI DI STATO CIVILE

MODELLO *B*

Denominazione Ente

Codice Ente*

A L'Ente ha introitato per l'anno ____ trim. ____

B Diritti di stato civile per lire ____

C Ha deliberato il riparto delle somme sopraevidenziate

in data ____ numero delibera ____

D Effetti riparto

Somme spettanti all'Ente ____

Somme spettanti allo Stato ____

Totale ____

E Ha effettuato il versamento della quota spettante allo Stato giusta quietanza allegata

numero ____ del ____

I sottoscritti visti gli atti di ufficio, sotto la propria responsabilità, attestano la veridicità delle notizie suesposte ed inoltre dichiarano che per l'anno non ci sono altre somme da ripartire.

Luogo, data ____

Il Segretario Il Sindaco Timbro Ente

AVVERTENZE

Il modello *B* è stato creato per segnalare tutti i versamenti, effettuati con ritardo, relativi ai diritti di stato civile dei trimestri ovvero degli anni pregressi

Lo stampato in questione va compilato anche per i versamenti relativi all'anno 1993, eseguiti a valere sul capitolo 3518.

Le somme evidenziate in entrata devono essere esclusivamente quelle raccolte per l'anno o il trimestre cui si fa riferimento.

Nel caso di versamenti per l'anno 1993 e precedenti si dovrà compilare un modello per ogni esercizio finanziario, nel caso di piu trimestri si potrà compilare un unico modello avendo cura di evidenziarli nell'apposita casella.

La casella trimestre è da compilare solo nel caso in cui il ritardato versamento si riferisce ad un periodo successivo a quello di entrata in vigore della legge n 559 93

DIRITTI DI STATO CIVILE

MODELLO *C*

Da compilare per l'anno 1993 e precedenti

Denominazione Ente

Codice Ente

A La trasmissione è NEGATIVA

B L'Ente ha introitato somme per diritti di stato civile per gli anni:

anni

somme da ripartire

C L'Ente ha effettuato il riparto per gli anni:

Estremi delibera

Anni

Numero

Data

D L'Ente non ha effettuato il riparto per gli anni:

Anni

(3)

E	Motivi mancato riparto

R

R

F	Motivi mancato versamento

R

R

Quadri compilati | | | | | | |

I sottoscritti visti gli atti di ufficio, sotto la propria responsabilità, attestano la veridicità delle notizie suesposte

Luogo, data | | | |

Il Segretario Il Sindaco Timbro Ente

AVVERTENZE

Il modello C è stato creato per conoscere la situazione dell'anno 1993 e precedenti, per quanto attiene le somme *non ancora versate* allo Stato ovvero le somme né ripartite né versate, per diritti di stato civile.

La trasmissione deve essere effettuata entro il 30 settembre dell'anno in corso, anche, e soprattutto se negativa, alla prefettura di appartenenza, che la inoltrerà al Ministero dell'interno entro il 30 ottobre 1994.

Nel caso in cui l'ente non avesse diritti di stato civile da versare allo Stato è obbligatoria la trasmissione negativa, barrando la casella appositamente prevista.

In caso contrario procedere alla compilazione del modello.

Il modello è stato previsto con tre prefincature per gli anni da segnalare. Nel caso non fossero sufficienti si potranno adoperare altri modelli, avendo cura di trasmettere in un unica soluzione agli uffici competenti.

DIRITTI DI STATO CIVILE

MODELLO *D*

RIEPILOGO SITUAZIONE MODELLI PERVENUTI (1)

[A] [ ]

[B] [ ]

[C] [ ]

Si trasmettono in allegato n. .... modelli «..............» degli enti di questa provincia.

Totale enti di questa provincia n. ....

Pertanto la situazione è la seguente:

Hanno trasmesso il modello *C* numero .... enti di cui:

n. .... NEGATIVI

n. .... COMPILATI

n. .... ENTI INADEMPIENTI

---

(1) Barrare la casella per indicare i modelli cui la dichiarazione si riferisce.

RIEPILOGO SITUAZIONE MODELLI PERVENUTI (1)

A ☐

B ☐

C ☐

Si trasmettono in allegato n. modelli « » degli enti di questa provincia.

Totale enti di questa provincia n.

Pertanto la situazione è la seguente:

Hanno trasmesso il modello *C* numero enti di cui:

n. NEGATIVI

n. COMPILATI

n. ENTI INADEMPIENTI

(1) Barrare la casella per indicare i modelli cui la dichiarazione si riferisce

94A3167

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 7 maggio 1994, prot. 1/516125.

Circolare per gli operatori - Regime dei certificati di importazione e di esportazione di prodotti agricoli regolamentati nella Unione europea e delle relative cauzioni.

A seguito di talune modifiche dei regolamenti CEE n. 2220/85 e n. 3719/88 concernenti il regime del rilascio dei certificati di importazione o di esportazione dei prodotti agricoli regolamentati nella Unione europea, questo Ministero ritiene opportuno di aggiornare le procedure nazionali di attuazione dei citati regolamenti, come di seguito indicato.

1. *Rilascio dei certificati di importazione o di esportazione.*

Le domande per ottenere i certificati di importazione o di esportazione possono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-export (Div. II - prodotti zootecnici - Div. IV - prodotti vegetali), su carta libera o sugli appositi formulari previsti dal regolamento CEE n. 3719/88 oppure per telex o fax e devono contenere tutti gli elementi figuranti nel formulario.

Ogni domanda deve essere accompagnata da una cauzione il cui ammontare è stabilito dai singoli regolamenti comunitari di settore; la cauzione non deve essere costituita quando il relativo importo risulti uguale o inferiore a 100 ECU (ovvero al corrispondente controvalore in lire italiane).

Le domande di certificato e relative cauzioni presentate presso il Ministero, entro le ore 13, si considerano depositate il giorno stesso di presentazione, mentre quelle presentate dopo le ore 13 sono considerate depositate il giorno successivo.

2. *Cauzione.*

La cauzione può essere costituita:

a) in contanti mediante deposito provvisorio nei modi d'uso presso la tesoreria provinciale competente per territorio, in relazione alla sede sociale del richiedente;

b) sotto forma di garanzia fidejussoria prestata da un istituto di credito riconosciuto o da una società assicuratrice abilitata, con sede nella Unione europea.

Con riferimento all'art. 33, par. 3, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 3719/88, la validità dell'atto di costituzione della cauzione non deve essere inferiore a due anni.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2220/85 la cauzione deve essere prestata dal richiedente o per conto del richiedente.

Per le cauzioni costituite in contanti, presso le tesorerie provinciali (di cui al predetto punto *a)*, il relativo atto costitutivo deve essere trasmesso in originale, al momento della richiesta del certificato di importazione o di esportazione.

Per le cauzioni costituite con garanzia fidejussoria (di cui al predetto punto *b)*, è consentito agli organismi garanti di darne comunicazione per via fax o telex specificando i seguenti elementi: ragione sociale, sede, codice di avviamento postale del garante, numero, data, importo, validità, durata della garanzia, operazione e ditta per conto della quale viene prestata la garanzia stessa, nonché la firma per esteso e qualifica del funzionario responsabile.

A tale segnalazione dovrà comunque far seguito, nel più breve tempo possibile, la trasmissione dell'originale dell'atto costitutivo.

Al di fuori delle predette possibilità, nessun valore può essere attribuito alla comunicazione del richiedente il certificato di importazione o di esportazione in ordine all'avvenuta costituzione della garanzia.

3. *Cauzione cumulativa.*

È data facoltà agli operatori, ove ne ravvisino l'opportunità, di prestare una garanzia fidejussoria cumulativa, in rapporto al previsto ammontare delle cauzioni che dovranno essere costituite per i certificati di importazione o di esportazione richiesti in determinati periodi.

Il relativo atto costitutivo deve essere trasmesso in originale al Ministero.

Di volta in volta, in occasione di ogni richiesta di certificato di importazione o di esportazione, l'interessato dovrà manifestare il suo intendimento di imputare l'ammontare della cauzione dovuta su tale garanzia cumulativa (indicandone gli estremi) con conseguente sua diminuzione.

Tutte le operazioni a valere sulla predetta garanzia cumulativa che si concludono con il loro perfezionamento, dando luogo a provvedimento di svincolo, totale o parziale, della cauzione prestata, comportano il riaccredito del relativo ammontare sulla stessa garanzia cumulativa.

Nel caso invece di inadempimento totale o parziale degli obblighi di importazione o di esportazione, che dia luogo a decreto ministeriale di incameramento della cauzione, il relativo importo è portato, a decorrere dalla data del predetto decreto ministeriale, in diminuzione definitiva della cauzione cumulativa.

Gli istituti di credito e le società assicuratrici rilasceranno garanzie singole o cumulative secondo i fac-simili allegati.

Il direttore generale
delle importazioni e delle esportazioni
MARTUSCELLI

ALLEGATO 1

Fac-simile

Fidejussione bancaria per singola operazione ex regolamento CEE n. 2220/85

Premesso

a) che la ... ... con sede in ... via ... intende richiedere al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di un certificato di import-export di ... ... , voce doganale ... ... , provenienza o destinazione ... ... ,

b) detto rilascio è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione a garanzia della realizzazione dell'operazione entro il termine di validità del certificato stesso.

Tutto ciò premesso

La sottoscritta ... ... con sede in ... ..., via ... e per essa il suo legale rappresentante ... ... , dichiara di costituirsi, e con la presente si costituisce, fidejussore solidale con la ditta suddetta nei confronti del Ministero del commercio con l'estero fino alla concorrenza di L. ... ... per le somme che saranno dovute dalla ditta stessa all'erario dello Stato, in dipendenza della mancata realizzazione dell'operazione di cui in premessa *b)*.

La presente fidejussione si intende valida da oggi e fino al..

La sottoscritta banca dichiara altresì espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa la validità del rapporto principale garantito con la presente fidejussione

(Firma funzionario abilitato e timbro banca)

ALLEGATO 2

Fac-simile

Polizza fidejussoria assicurativa per singola operazione ex regolamento CEE n. 2220/85

Premesso che

a) la ditta ... ... (codice fiscale/partita IVA ... ...) domiciliata in ... ... intende richiedere al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di un certificato di importazione/esportazione della seguente:

merce: ... ...

quantità ... ...

voce doganale: ... ...

provenienza/destinazione: ... ...;

b) il rilascio è condizionato alla costituzione di una cauzione a garanzia della realizzazione dell'operazione richiesta entro il termine di validità del certificato stesso

Tutto ciò premesso

La società ... ... domiciliata in ... ... in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982, con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con la ditta stipulante nei confronti del Ministero del commercio con l'estero sino alla concorrenza di L. ... (lire ... ...) per le somme che saranno dovute dalla ditta stipulante stessa all'erario dello Stato per il mancato assolvimento degli obblighi di cui alle premesse *a)* e *b)*

La presente polizza ha la durata di due anni a partire dal

La sottoscritta società assicuratrice dichiara altresì espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa la validità del rapporto principale garantito con la presente fidejussione

(Firma funzionario abilitato e timbro amministrazione)

(Firma del titolare o del legale rappresentante della ditta)

ALLEGATO 3

Fac-simile

Cauzione bancaria per la costituzione di cauzione cumulativa ex regolamento CEE n. 2220/85

Banca ... ... (codice)

Data ... ...

Fidejussione cumulativa n. ... di lit. ... ... valida fino al ... ... rinnovabile

Premesso che:

a) la ditta ... ... (codice fiscale o partita IVA) intende richiedere nei prossimi mesi al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di certificati di importazione e di esportazione di prodotti agro-alimentari con o senza prefissazione;

b) il rilascio di detti certificati di importazione e di esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia della realizzazione dell'operazione richiesta entro i termini di validità del certificato stesso;

c) la ditta ... ... intende avvalersi della cauzione cumulativa, di cui al regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985,

d) le singole cauzioni imputate alla cauzione cumulativa devono comunque garantire l'assolvimento degli obblighi per un periodo di due anni dalla data di rilascio del rispettivo certificato.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, e con la presente si costituisce, fidejussore solidale con la ditta summenzionata, nei confronti del Ministero del commercio con l'estero, sino alla concorrenza di L. ... ... (lettere ... ...) per le somme che saranno dovute dalla ditta stessa all'erario dello Stato per mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 3719/88

La presente fidejussione ha validità per il periodo sopra indicato e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per un uguale periodo, salvo disdetta da comunicare al Ministero del commercio con l'estero entro tre mesi dalla scadenza.

In ogni caso la sottoscritta banca si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la garanzia prestata, rimanendo in questa ipotesi obbligata fino ad un massimo dell'intero importo della fidejussione per tutti i titoli di import-export emessi dal Ministero del commercio con l'estero a valere sulla presente e, comunque, per ventiquattro mesi dalla scadenza dell'ultimo certificato garantito

... ...
(Firma funzionario abilitato e timbro banca)

ALLEGATO 4

Fac-simile

Polizza fidejussoria assicurativa per la costituzione di cauzione cumulativa ex regolamento CEE n. 2220/85

Premesso che

a) la ditta ... ... (codice fiscale/partita IVA ... ...) domiciliata in ... ... intende richiedere nei prossimi mesi al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di certificati di importazione o di esportazione di prodotti agro-alimentari con o senza prefissazione;

b) il rilascio di detti certificati di importazione o di esportazione e subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia della realizzazione dell'operazione richiesta entro i termini previsti;

c) la ditta stipulante intende avvalersi della cauzione cumulativa, di cui al regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985;

d) le singole cauzioni imputate alla cauzione cumulativa devono comunque garantire l'assolvimento degli obblighi per un periodo di due anni dalla data di rilascio del rispettivo certificato.

Tutto ciò premesso

La società .... domiciliata in .... in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982, con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con la ditta stipulante nei confronti del Ministero del commercio con l'estero sino alla concorrenza di L. .... (lire ....) per le somme che saranno dovute dalla ditta stipulante stessa all'erario dello Stato per il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 3719/88.

La presente polizza decorre dal .... e scade il ...., essa è tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo, salvo disdetta comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

La sottoscritta società assicuratrice dichiara altresì espressamente di rinunciare a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa la validità del rapporto principale garantito con la presente fidejussione.

....
(Firma funzionario abilitato e timbro amministrazione)

....
(Firma del titolare o del legale rappresentante della ditta)

94A3165

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 1° aprile 1994, n. 6.

Revisione dei medicinali veterinari immunologici.

All'A.I.S.A.

Alla Vetindustria

A tutte le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari

Com'è noto, la direttiva 90/676/CEE ha esteso il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE anche ai medicinali veterinari ad azione immunologica, in ciò integrata dalla direttiva 90/677/CEE, che ha indicato norme specifiche per la produzione, i controlli e la vigilanza in merito a tali prodotti. Inoltre la direttiva 92/18/CEE ha definito, in allegato, i protocolli tecnico-scientifici per la registrazione di medicinali veterinari immunologici, oltre a modificare i protocolli precedentemente definiti dalla direttiva 81/852/CEE, in merito alla registrazione dei medicinali veterinari non immunologici.

Da questo complesso di norme comunitarie, sono scaturiti i seguenti provvedimenti di recepimento nella normativa nazionale:

1) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che recepisce le direttive 81/851/CEE, 90/676/CEE, 81/852/CEE e 87/20/CEE (le ultime due riguardo all'allegato);

2) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, che recepisce le direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE (questa ultima recepita riguardo all'allegato).

Poiché, come già sottolineato in precedenza, l'allegato alla direttiva 92/18/CEE costituisce la prima definizione ufficiale di protocolli di registrazione di medicinali veterinari immunologici è evidente che tutti i medicinali veterinari rispondenti alla definizione di immunologici, dovranno essere sottoposti a revisione perché la loro presenza sul mercato possa essere confermata o meno alla luce dei requisiti previsti dalla direttiva 92/18/CEE.

Tale processo di revisione verrà compiuto contemporaneamente a livello nazionale ed a livello comunitario, con tempi parzialmente sovrapponibili.

Il Comitato dei medicinali veterinari della Commissione CEE (CVMP) ha infatti definito una tabella (che si allega) suddividendo i medicinali veterinari immunologici in gruppi omogenei secondo la specie di destinazione, ed indicando per ciascun gruppo una data limite per l'invio della documentazione di revisione da parte delle aziende ed un'altra per l'esame da parte delle autorità competenti dei singoli Paesi membri.

Al fine di consentire l'armonizzazione in sede comunitaria delle procedure di revisione, i Paesi membri e le aziende interessate, sono invitate ad un puntuale rispetto delle scadenze indicate.

Alcune difficoltà emergono in merito alle scadenze relative ai vaccini aviari: a tal proposito tutti i Paesi membri hanno concordemente indicato come impraticabili i tempi previsti nell'allegato, ritenendo quindi che la data del 30 settembre 1994 venga intesa come tempo limite entro cui devono essere inviate alle autorità competenti di ciascun Paese membro tutte le domande di revisione con le relative documentazioni, in modo da consentirne una iniziale valutazione.

Per quanto riguarda la revisione dei medicinali veterinari immunologici destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed antisieri, pesci e conigli, che, in base al calendario comunitario dovrebbe cominciare prima del 31 dicembre 1995, ciascuna azienda interessata è invitata a far pervenire alla scrivente Direzione generale un elenco comprensivo dei prodotti che intende sottoporre a revisione, entro le date di inizio previste per ciascuna specifica categoria.

In ogni caso, in ottemperanza al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, si ribadisce la necessità che le aziende interessate provvedano all'invio delle prescritte domande di rinnovo entro il 31 dicembre 1995, per tutti i medicinali veterinari immunologici registrati entro il 19 febbraio 1993.

Entro questo termine dovranno pervenire le domande di rinnovo per tutti i medicinali veterinari immunologici dei quali si intenda richiedere la conferma, anche nel caso in cui il calendario comunitario riportato nell'allegato, preveda una esame documentale in tempi successivi.

La documentazione tecnica da presentare a sostegno delle procedure di revisione, dovrà corrispondere ai requisiti definiti dal titolo II «Requisiti dei medicinali veterinari ad azione immunologica» dell'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, con particolare riguardo a:

aggiornamento tecnologico dei metodi di produzione e controllo, corredato dal relativo expertise;

prove di efficacia e innocuità in laboratorio corredate dal relativo expertise.

Al fine di consentire alla Direzione generale dei servizi veterinari e all'I.S.S., un rapido e razionale esame delle documentazioni presentate, si richiede che le aziende interessate ottemperino alle seguenti modalità di invio:

1) le documentazioni tecnico-scientifiche dovranno essere inoltrate contestualmente alla domanda di rinnovo, per le categorie di prodotti per le quali il calendario CEE prevede la presentazione delle domande di revisione entro tale data. Per le altre categorie di prodotti le domande andranno integrate dalla presentazione della documentazione tecnico-scientifica nei tempi previsti dal calendario CEE.

Qualora ai fini della corrispondenza ai requisiti stabiliti dal protocollo allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, sia necessaria l'esecuzione di nuovi studi sperimentali, sarà sufficiente allegare alla domanda di rinnovo i protocolli delle sperimentazioni già iniziate ed ancora in corso.

Alla conclusione della fase sperimentale, la documentazione già inviata verrà completata con il dossier relativo agli studi eseguiti, accompagnato dal corrispondente expertise;

2) alla domanda di rinnovo devono essere allegati gli stampati illustrativi modificati secondo il disposto dei decreti legislativi n. 119/1992 e n. 66/1993;

3) qualora le aziende non intendano sottoporre alcuni prodotti alla procedura di revisione, sono pregate di voler ufficializzare la questione allo scrivente ufficio, mediante la presentazione di opportune e specifiche domande di rinuncia all'immissione in commercio;

4) si ricorda che la data del 31 dicembre 1995 è da intendersi come termine massimo per l'invio delle domande di rinnovo, ma che tali domande e le documentazioni eventualmente già predisposte, possono essere inviate al Ministro della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione IX, anche in anticipo su tale data, possibilmente accorpandone l'invio secondo le categorie individuate in allegato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, si chiarisce inoltre che i medicinali veterinari immunologici per i quali non sia stata presentata la prevista domanda di rinnovo, entro il termine del 31 dicembre 1995, saranno considerati «rinunciati» e come tali non potranno più essere immessi in commercio a partire dal 1° gennaio 1998.

Il Ministro GARAVAGLIA

ALLEGATO

COMITATO PER I PRODOTTI MEDICINALI VETERINARI

RIUNIONE DI LAVORO SUI PRODOTTI MEDICINALI VETERINARI IMMUNOLOGICI

Proposte per una cronologia per la revisione dei vaccini veterinari già regitrati

Categoria vaccino IVMP	Adozione linee guida	Periodo di revisione inizio	fine
Aviari	settembre 1992	1-10-1993	30-9-1994
Suini	novembre 1992	1- 4-1994	31-3-1995
Bovini	novembre 1992	1-10-1994	30-9-1995
Antisieri ovi-caprini	1993	1- 4-1995	31-3-1996
Pesci + conigli	1993	1-10-1995	30-9-1996
Equini + allergeni	1993	1- 4-1996	31-3-1997
Animali da affezione	1994	1-10-1996	30-9-1997

94A3166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Castellon de la Plana (Spagna), Salta e San Salvador de Jujuy (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuliano Formica, vice console onorario in Castellon de la Plana (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Gian Paolo Crivelli, vice console onorario in Salta (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente l'intera provincia omonima, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani, fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Cordoba;

b) istruzione delle pratiche di cittadinanza e loro inoltro al consolato generale d'Italia in Cordoba per ogni decisione al riguardo;

c) ricezione e trasmissione degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rilascio di attestazioni di residenza nella circoscrizione ai cittadini italiani che abbiano presentato al vice consolato la relativa dichiarazione, debitamente trasmessa al consolato generale d'Italia in Cordoba;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali, vidimazione dei passaporti stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale in Cordoba;

h) rilascio di procure speciali;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alfio Fabiani, vice console onorario in San Salvador de Jujuy (Argentina), con sede in detta città e circoscrizione territoriale estesa all'intera provincia di Jujuy, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani, fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Cordoba;

b) istruzione delle pratiche di cittadinanza e loro inoltro al consolato generale d'Italia in Cordoba per ogni decisione al riguardo;

c) ricezione e trasmissione degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rilascio di attestazioni di residenza nella circoscrizione ai cittadini italiani che abbiano presentato al vice consolato la relativa dichiarazione, debitamente trasmessa al consolato generale d'Italia in Cordoba;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali, vidimazione dei passaporti stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale in Cordoba;

h) rilascio di procure speciali;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

94A3169

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato generale onorario in Gibuti

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Massimiliano Ameglio, console onorario in Gibuti, con circoscrizione territoriale comprendente l'intera Repubblica di Gibuti, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Sana'a degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Sana'a delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Sana'a dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Sana'a degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Sana'a;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, dandone tempestiva comunicazione all'ambasciata d'Italia in Sana'a;

g) rinnovo di passaporti nazionali, e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Sana'a;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in materia di arrivo e partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

j) autentiche delle firme, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

94A3170

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Bucaramanga (Colombia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Lesley An Cecilia Guariglia, agente consolare onorario in Bucaramanga (Colombia), con circoscizione territoriale comprendente i dipartimenti Santander e Norte de Santander, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà. Il rilascio di passaporti è consentito per i soli residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà ed escludendo il rilascio a chi ne fa richiesta per la prima volta;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

94A3199

Istituzione del consolato onorario in Liverpool (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario, in Liverpool (Gran Bretagna) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Liverpool (Gran Bretagna) un consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Manchester.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1994

Il Ministro: ANDREATTA

94A3200

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Amparo (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Antonio Carlos Nardini, agente consolare onorario in Amparo (Stato di San Paolo), con circoscrizione territoriale comprendente il municipio di Amparo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

d) ricevimento e trasmissione materiale di atti in materia pensionistica al consolato generale in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

e) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

p. *Il Ministro:* FINCATO

94A3168

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Gagliato (Catanzaro) con deliberazione n. 54 del 10 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Antonino De Marco per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Catanzaro, con nota n. 2811/GAB. del 16 marzo 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Antonino De Marco ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Aldo Munizza.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1994 il dott. Aldo Munizza è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Antonino De Marco.

La commissione straordinaria di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) con deliberazione n. 37 del 28 febbraio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1994 la dott.ssa Carmelina Spagnuolo è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

94A3201

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Associazione «I nostri amici lebbrosi». — «Ispirandosi ai più nobili ideali della fratellanza e della solidarietà, con il più fervido slancio umanitario, si è prodigata in aiuto dei malati di lebbra, attraverso l'instancabile impegno di tutti i suoi aderenti, testimoni straordinari dell'amore tra i popoli e coraggiosi tutori dei diritti dei poveri». — 1968-1994.

Olivero comm. Ernesto. — «Operando per la pace, la giustizia e la solidarietà metteva la propria vita al servizio dei più deboli e degli emarginati, prodigandosi con il più fervido slancio umanitario in innumerevoli iniziative, ovunque nel mondo il suo intervento fosse necessario per portare aiuti, lenire sofferenze, confortare».

94A3176

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Sovrintendente della Polizia di Stato Luca Leonardi, luglio 1993 Alaj Pamir - Kirghizistan. — Componente del Centro addestramento alpino della Polizia di Stato di Moena, nel corso della scalata del Pik Lenin soccorreva un collega in gravissime condizioni a causa di un edema polmonare e, caricatoselo sulle spalle, affrontava un interminabile altopiano in direzione del campo-base.

Agenti scelti della Polizia di Stato Ireneo Rui, Maurizio De Faveri e Denis Gobbato, il 15 luglio 1992, in Jesolo (Venezia). — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si addentrava, insieme ad altri colleghi, in un edificio gravemente lesionato da una violenta esplosione riuscendo a trarre in salvo due persone rimaste sepolte dalle macerie.

Assistente della Polizia di Stato Giacomo Schiera, il 23 settembre 1990, in Torino. — Con generoso slancio, accorreva in aiuto di una donna in procinto di gettarsi nel vuoto e riusciva, con notevole sforzo, ad afferrarla per le braccia, traendola in salvo.

Assistente capo della Polizia di Stato Luigi Curci e assistente della Polizia di Stato Domenico Musicco, il 22 aprile 1993, in Trani (Bari). — Con genesoro slancio, si gettava in acqua in soccorso di un uomo in procinto di annegare e dopo diversi tentativi riusciva, insieme ad un collega, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo.

Assistente capo della Polizia di Stato Rosario Agola, agenti scelti della Polizia di Stato Antonello Fadda e Fabiola Simeone, il 2 ottobre 1993, in Latina. — Durante un'alluvione si addentrava, con generoso slancio ed alto senso del dovere, nello scantinato di una farmacia invaso dalle acque e dal fango, in aiuto di due donne rimastevi intrappolate e riusciva, insieme ad altri animosi, a trarre in salvo una di esse.

Vice sovrintendenti della Polizia di Stato Paolo Ferri e Fabio Pieraccini, assistente capo della Polizia di Stato Silvestro Minieri, agenti scelti della Polizia di Stato Marco Zerbi, Roberto Campagnoli e Massimo Moriconi, il 10 marzo 1993, in Piacenza. — Con generoso slancio, si addentrava in un edificio nel quale si era verificata una violenta esplosione, per soccorrere due donne rimaste intrappolate dalle macerie ed insieme ad altri colleghi riusciva, nonostante l'incombente pericolo di altri crolli, a raggiungere le malcapitate ed a trarle in salvo.

Brigadiere dei carabinieri Antonio D'Ettore, il 18 novembre 1993, in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). — Con generoso slancio, accorreva in aiuto di un uomo rimasto intrappolato nella propria auto in fiamme riuscendo, insieme ad un subalterno, a trarlo in salvo.

Carabiniere Mario Luciani, il 18 novembre 1993, in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). — Con generoso slancio, accorreva in aiuto di un uomo rimasto intrappolato nella propria auto in fiamme riuscendo, insieme ad un superiore a trarlo in salvo.

94A3177

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 50 del 28 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «MEGABRON».

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale e fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Aspromonte, 3, codice fiscale 01305480350.

Produttore: la società Eurand International S.p.a., nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso lo stabilimento della società S.I.I.T. S.r.l. sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: astuccio 20 bustine da 4 g, numero di A.I.C. 100142013.

Composizione: 1 bustina contiene: principio attivo: teofillina 3500 mg; eccipienti: etilcellulosa 500 mg.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 51 del 28 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «GENTASUM» registrazione n. 24388.

Titolare A.I.C.: Società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, Strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate: serie e confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle nuove serie, e nelle confezioni di seguito indicate, alle quali viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco segnato:

GENTASUM 5
1 flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100141011;
12 flaconi da 500 ml, numero di A.I.C. 100141023;

GENTASUM 10
1 flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100141035;
12 flaconi da 500 ml, numero di A.I.C. 100141047.

Decreto n. 52 del 28 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «DIXOCINE L.A.» registrazione n. 27211.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac S.A., Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, Via dei Gracchi, 30, codice fiscale 06802290156.

Modifiche apportate:

produttore: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate dalla società Laboratoires Virbac S.A., Carros (Francia);

numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito indicate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco segnato:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100180013;
flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100180025.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 53 del 28 aprile 1994

Titolare A.I.C.: Società istituto delle vitamine S.p.a., con sede legale in Segrate (Milano), via G. Di Vittorio, codice fiscale 00714930153.

Modifica apportata: titolare: nuovo titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151, per i seguenti prodotti medicinali per uso veterinario:

1) ANIMAR, reg. n. 22899, confez. 100 ml;
2) BECOZOO, reg. n. 24293, confez. 100 ml;
3) BIOTINA PLUS, reg. n. 24305, confez. 100 ml;
4) GENTANE, reg. n. 24888, confez. 50-100-250 ml;
5) GLUCOSAL, reg. n. 25504, confez. 250-500 ml;
6) INJACOM ADE, reg. n. 21480, confez. 30-100 ml;
7) IVALBON, reg. n. 23195, confez. 100-250 ml;
8) LIQUACICLINA, reg. n. 22806, confez. 100-250 ml;
9) LIQUIGRAM, reg. n. 25139, confez. 50-100 ml;
10) NICOZONE, reg. n. 23920, confez. 10-50 ml;
11) NORMOCAF, reg. n. 25842, confez. 50 ml;
12) SELENOL, reg. n. 24203, confez. 100 ml;
13) STIMOLAN, reg. n. 25372, confez. 500 ml; vit. B12 in una fiala separata;
14) STIMOLAN, reg. n. 25372/A, confez. 250-500 ml; vit. B12 inclusa nella soluzione;
15) SUIRON, reg. n. 21089, confez. 20-50-100-250 ml;
16) TRIVALBON reg. n. 26507, confez. 100-250 ml.

Decreto n. 55 del 28 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «CRESTAR» registrazione n. 26143.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione 5 dosi (5 impianti sottocutanei con annessi 5 flaconi da 2 ml da iniettarsi per via intramuscolare) alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100166026;

numero di A.I.C.: alla confezione già in commercio da 25 dosi viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:
25 dosi, numero di A.I.C. 100166014.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 56 del 28 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «SELETOC» registrazione n. 25689.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac L.I.D. di Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e fiscale in via dei Gracchi, 30, Milano, codice fiscale 06802290152.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «SELETAN»;

numero di A.I.C.: alla confezione 1 flacone da 50 ml viene assegnato il numero di A.I.C. 100018801.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 57 del 28 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «OVALYSE» registrazione n. 27285.

Titolare A.I.C.: Upjohn Limited, Crawley, Sussex U.K., rappresentata in Italia dalla società Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 00592170377.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare dell'A.I.C. Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154;

trasferimento di rappresentanza: è trasferita alla società Nuova I.C.C. - Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia, strada statale 148, km 47,105, codice fiscale 01414750594, l'autorizzazione ad agire come concessionario per la vendita in Italia della specialità medicinale per uso veterinario in questione;

numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito indicate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco segnato:
1 fiala da 2 ml, numero di A.I.C. 100161013;
5 fiale da 2 ml, numero di A.I.C. 100161025.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 58 del 28 aprile 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «CANIFFA» vaccino per la profilassi immunizzante del cimurro, delle adenovirosi e delle leptospirosi canine, nella confezione scatola da 10 dosi, A.I.C. n. 100084019.

Titolare A.I.C.: Società Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Modifica apportata: confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione:
1 blister monodose n. A.I.C. 100084021.

94A3202

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 31/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinali:

«DYNABOLON»:

1 fiala × 1 ml - n. A.I.C. 023342013 (in base 10) 0Q8BXX (in base 32).

«KANEDOS»:

12 capsule × mg 250 - n. A.I.C. 024545067 (in base 10) 0RF1TC (in base 32);

12 bustine × mg 250 - n. A.I.C. 024545131 (in base 10) 0RF1VC (in base 32);

fl. × g 60 di granulare per sospensione estemporanea - n. A.I.C. 024545156 (in base 10) 0RF1W4 (in base 32).

«STEREOCIDIN»:

1 fiala × ml 1 da mg 100 - n. A.I.C. 023693056 (in base 10) 0QM1S0 (in base 32);

1 fiala × ml 3 da mg 300 - n. A.I.C. 023693031 (in base 10) 0QM1R7 (in base 32).

«TROFOCALCIUM»:

12 flac.ni orali × ml 10 - n. A.I.C. 022988036 (in base 10) 0PXK84 (in base 32).

«ZACAM»

30 capsule × mg 20 - n. A.I.C. 024908028 (in base 10) 0RS47W (in base 32);

10 supposte × mg 20 - n. A.I.C. 024908030 (in base 10) 0RS47Y (in base 32);

crema all'1% × g 50 - n. A.I.C. 024908042 (in base 10) 0RS48B (in base 32).

Titolare A.I.C.: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), codice fiscale 01192270138.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Fournier farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), codice fiscale 00921160198.

Le specialità medicinali continueranno ad essere prodotte e controllate secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 32/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinale: «ENO EFFERVESCENTE ANTIACIDO»:

10 bustine da g 5 di polvere - n. A.I.C. 017612021 (in base 10) 0JT117P (in base 32).

Titolare A.I.C.: Sara Lee D.E. Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Pirelli, 19, codice fiscale 01793350347 (decreto ministeriale n. 1/1993 del 13 gennaio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993 e provvedimento n. 553/1993 del 13 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1993).

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 33/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinale: «PREMARIN» (estrogeni coniugati naturali) nelle forme e confezioni:

20 compresse da 1,25 mg - n. A.I.C. 002792012 (in base 10) 02P6LD (in base 32);

20 compresse da 2,5 mg - n. A.I.C. 002792024 (in base 10) 02P6LS (in base 32);

36 compresse da 0,625 mg - n. A.I.C. 002792036 (in base 10) 02P6M4 (in base 32);

36 compresse da 0,3 mg - n. A.I.C. 002792048 (in base 10) 02P6MJ (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, codice fiscale 00150450591.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, Little Connell, Newbridge, Co Kildare (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, codice fiscale 00150450591;

produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co Kildare (Irlanda).

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società estera John Wyeth e Brother, nello stabilimento sito in Havant (Inghilterra);

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata e la seguente:

ogni compressa da 1,25 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio, metilcellulosa 15 cps, magnesio stearato, Shellac polvere, glicole polietilenico 20.000, gliceril monooleato, calcio solfato anidro, saccarosio, cellulosa microcristallina, colorante E110, colorante E104, cera carnauba, titanio biossido, acido stearico, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ogni compressa da 2,5 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio, metilcellulosa 15 cps, magnesio stearato, Shellac polvere, glicole polietilenico 20.000, gliceril monooleato, calcio solfato anidro, saccarosio, cellulosa microcristallina, Opalux purple AS 4771, cera carnauba, titanio biossido, acido stearico, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ogni compressa da 0,625 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio, metilcellulosa 15 cps, magnesio stearato, Shellac polvere, glicole polietilenico 20.000, gliceril monooleato, calcio solfato anidro, saccarosio, cellulosa microcristallina, Opalux maroon AS 3910, cera carnauba, titanio biossido, acido stearico, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ogni compressa da 0,3 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio, metilcellulosa 15 cps, magnesio stearato, Shellac polvere, glicole polietilenico 20.000, gliceril monooleato, calcio solfato anidro, saccarosio, cellulosa microcristallina, Opalux green AS 11501, cera carnauba, titanio biossido, acido stearico, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 34/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinale: vaccino denominato «IMOVAX BCG», nella forma e confezione:

1 fiala di liofilizzato + 1 fiala di solvente - n. A.I.C.: 026238028 (in base 10) 0T0R2D (in base 32).

Titolare A.I.C.: Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins S.A. - Lyon (Francia), rappresentata in Italia dall'Istituto Mérieux Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili, 56; codice fiscale 05991060582.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Istituto Mérieux Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili, 56; codice fiscale 05991060582.

Il vaccino continua ad essere prodotto, come precedentemente autorizzato, dalla società estera Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins nello stabilimento sito in Lyon (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 35/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinale: «ACEDIUR» e «ACEDIUR MITE», nelle forme e confezioni:

«ACEDIUR» 12 compresse - n. A.I.C.: 025767017 (in base 10) 0SLC39 (in base 32);

«ACEDIUR MITE» 12 compresse - n. A.I.C.: 025767029 (in base 10) 0SLC3P (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40; codice fiscale 00678100504.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Menarini industrie sud S.r.l., con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, via Paganica, 50; codice fiscale 01320520669;

produttore: fermo restando quanto precedentemente autorizzato, la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e confezionata anche dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in località Campo di Pile - L'Aquila, con effettuazione delle operazioni di controllo da parte della Dompé nello stabilimento consortile sito in via Campo di Pile - L'Aquila.

La produzione, il confezionamento e il controllo presso lo stabilimento precedentemente autorizzato è limitata ad un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 36/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinale: «CHENOFALK» (acido chenodesossicolico), nella forma e confezione: 20 capsule da 250 mg - n. A.I.C.: 023411010 (in base 10) 0QBGB2 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Inter Falk Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3; codice fiscale 07459620154.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bio Research S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2; codice fiscale 09882150155.

La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale continuano ad essere effettuate dalla società Schwarz Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in San Grato (Lodi), via Emilia, 99.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 37/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinale: «ACNESIN» (spironolattone), crema al 5% nella confezione: tubo da 30 g di crema - n. A.I.C.: 026740011 (in base 10) 0TJ19C (in base 32).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara) - Contrada Sant'Emidio; codice fiscale 00556960375.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «SPIRAXIN» (spironolattone);

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Schiapparelli salute S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Sarca, 223; codice fiscale 02660610011.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, controllata e confezionata, come precedentemente autorizzato, nello stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, 86;

numeri di A.I.C.: tubo da 30 g di crema al 5% 026740023 (in base 10) 0TJ19R (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Decreto n. 38/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinale: «TORANORM» (torasemide), nelle forme e confezioni:

14 compresse divisibili da mg 10 - n. A.I.C.: 028599013 (in base 10) 0V8SR5 (in base 32);

5 fiale da mg 10 in ml 2 per uso endovenoso - n. A.I.C.: 028599025 (in base 10) 0V8SRK (in base 32);

1 fila da mg 200 in ml 20 per infusione endovenosa lenta - n. A.I.C.: 028599037 (in base 10) 0V8SRX (in base 32).

Titolare A.I.C.: Serpero industria galenica milanese S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Majno, 40; codice fiscale 00826830150.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «TORAMID COMPRESSE», «TORAMID FIALE 10» e «TORAMID FIALE 200» (torasemide), rispettivamente per le preparazioni compresse da mg 10, iniettabile da mg 10 e iniettabile da mg 200;

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1; codice fiscale 09810140153.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, controllata e confezionata, come precedentemente autorizzato, della società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale della Libertà, km 0,750;

numeri di A.I.C.: 14 compresse divisibili da mg 10 - n. A.I.C.: 028599049 (in base 10) 0V8SS9 (in base 32); 5 fiale da mg 10 in ml 2 per uso endovenoso - n. A.I.C.: 028599052 (in base 10) 0V8SSD (in base 32); 1 fiala da mg 200 in ml 20 - n. A.I.C.: 028599064 (in base 10) 0V8SSS (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Decreto n. 39/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinale: «SALOFALK» (mesalazina), nelle forme e confezioni:

50 compresse rivestite da 500 mg - n. A.I.C.: 027357019 (in base 10) 0U2VUV (in base 32);

30 compresse rivestite da 500 mg - n. A.I.C.: 027357021 (in base 10) 0U2VUX (in base 32);

10 supposte da 500 mg - n. A.I.C.: 027357033 (in base 10) 0U2VV9 (in base 32);

7 clismi monouso da 2 g in 30 ml - n. A.I.C.: 027357045 (in base 10) 0U2VVP (in base 32);

7 clismi monouso da 4 g in 60 ml - n. A.I.C.: 027357058 (in base 10) 0U2VW2 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Inter Falk Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini n. 3, codice fiscale n. 07459620154.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. - nuovo titolare A.I.C.: BioResearch S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine n.2, codice fiscale n. 09882150155.;

produttore:

la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società estera Ebulon A.G., nello stabilimento sito in Allschwil (Svizzera), limitatamente alla preparazione compresse rivestite, e dalla società estera Scrumwerk A.G., nello stabilimento sito in Ettingen (Svizzera), limitatamente alle preparazioni supposte e clismi;

i controlli ed il confezionamento di tutte le preparazioni sono eseguiti anche dalla società Schwarz Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in San Grato (Lodi), via Emilia n. 99.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 40/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «KETALGESIC» (ketoprofene):

30 capsule 25 mg. - n. A.I.C.: 027366018 (in base 10) 0U34N2 (in base 32).

Titolare A.I.C.: società Istituto Biochimico Pavese S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10, codice fiscale n. 00184420180.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Dermalife S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Sassoferrato n. 2, codice fiscale n. 04086261007;

produttore:

la società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina);

i controlli e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società IDIM S.p.a. nello stabilimento sito in Monselice (Padova).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 41/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «NISOLID» (flunisolide) soluzione rinologica:

flacone 20 ml allo 0,025% - n. A.I.C.: 025227012 (in base 10) 0S1VS4 (in base 32);

bomb. aerosol dosato da 200 dosi - n. A.I.C.: 025227024 (in base 10) 0S1VSJ (in base 32);

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, codice fiscale n. 01513360345.

Modifiche apportate: titolare A.I.C. - nuovo titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo n. 92, codice fiscale n. 00959190349.

Le preparazioni soluzione rinologica allo 0,025% ed aerosol dosato continueranno ad essere prodotte e controllate, rispettivamente, negli stabilimenti consortili siti l'uno in Parma, via Palermo n. 26/A e l'altro in Parma, via S. Leonardo n. 96, ove già ne veniva effettuata la preparazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 42/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinali:

«EMLA» crema:

2 tubetti da g 5 + 2 cerotti occlusivi - n. A.I.C.: 027756016 (in base 10) 0UH1HJ (in base 32);

5 tubetti da g 5 + 10 cerotti occlusivi - n. A.I.C.: 027756028 (in base 10) 0UH1HW (in base 32);

un tubo da g 30 - n. A.I.C.: 027756030 (in base 10) 0UH1HY (in base 32);

«MARCAINA»:

«0,25%» una fiala da 5 ml - n. A.I.C.: 021409180 (in base 10) 0NFCDW (in base 32);

«0,25%» una fiala da 10 ml - n. A.I.C.: 021409014 (in base 10) 0NFC7Q (in base 32);

«0,25%» un flacone da 20 ml - n. A.I.C.: 021409026 (in base 10) 0NFC82 (in base 32);

«0,25%» un flacone da 50 ml - n. A.I.C.: 021409038 (in base 10) 0NFC8G (in base 32);

«0,25%» una fiala da 5 ml c/adrenalina - n. A.I.C.: 021409204 (in base 10) 0NFCFN (in base 32);

«0,25%» una fiala da 10 ml c/adrenalina - n. A.I.C.: 021409089 (in base 10) 0NFCB1 (in base 32);

«0,25%» un flacone da 20 ml c/adrenalina - n. A.I.C.: 021409091 (in base 10) 0NFCB3 (in base 32);

«0,25%» un flacone da 50 ml c/adrenalina - n. A.I.C.: 021409103 (in base 10) 0NFCBH (in base 32);

«0,50%» una fiala da 5 ml - n. A.I.C.: 021409192 (in base 10) 0NFCF8 (in base 32);

«0,50%» una fiala da 10 ml - n. A.I.C.: 021409040 (in base 10) 0NFC8J (in base 32);

«0,50%» un flacone da 20 ml - n. A.I.C.: 021409053 (in base 10) 0NFC8X (in base 32);

«0,50%» un flacone da 50 ml - n. A.I.C.: 021409065 (in base 10) 0NFC99 (in base 32);

«0,50%» una fiala da 5 ml c/adrenalina - n. A.I.C.: 021409216 (in base 10) 0NFCG0 (in base 32);

«0,50%» una fiala da 10 ml c/adrenalina - n. A.I.C.: 021409115 (in base 10) 0NFCBV (in base 32);

«0,50%» un flacone da 20 ml c/adrenalina - n. A.I.C.: 021409127 (in base 10) 0NFCC7 (in base 32);

«0,50%» un flacone da 5 ml c/adrenalina - n. A.I.C.: 021409139 (in base 10) 0NFCCM (in base 32);

«1%» iperbarica una fiala da 2 ml - n. A.I.C.: 021409154 (in base 10) 0NFCD2 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia, codice fiscale n. 00294170634.

Modifica apportata - titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Astra Simes S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli n. 10, codice fiscale n. 07968910153.

Le specialità medicinali continueranno ad essere prodotte e controllate, secondo quanto precedentemente autorizzato, nell'officina comune sita in Capua (Caserta).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 43/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «ACEPRESS 25» e «ACEPRESS 50» (captopril, nelle forme e confezioni):

Acepress «25» - 50 compresse per uso orale da 25 mg - n. A.I.C.: 025812037 (in base 10) 0SMR25 (in base 32);

Acepress «50» - 24 compresse per uso orale da 50 mg - n. A.I.C.: 025812049 (in base 10) 0SMR2K (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale n. 00678100504.

Modifica apportata:

titolare A.I.C. - nuovo titolare A.I.C.: Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, via Paganica n. 54, codice fiscale n. 01320520669;

produttore: fermo restando quanto precedentemente autorizzato, la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e confezionata anche dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in località Campo di Pile (L'Aquila), con effettuazione delle operazioni di controllo da parte della Dompè nello stabilimento consortile sito in via Campo di Pile (L'Aquila).

La produzione, il confezionamento e il controllo presso lo stabilimento precedentemente autorizzato sono limitati ad un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 44/1944 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «ANASCLEROL» (vincamina cloridrato):

40 capsule - n. A.I.C. 023536016 (in base 10) 0QG8DJ (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto chemioterapico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, via Morigi, 25, codice fiscale 07704130157.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. - Istoria farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Montegrotto (Padova), Galleria San Mauro, 2/A, codice fiscale 00643730419.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 45/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «MEGACORT» (desametasone-21-fosfato bisodico), nella forma e confezione:

3 fiale × mg 4/1 ml uso i.v., e.v. o locale - n. A.I.C. 019247016 (in base 10) 0LCCXB (in base 32).

Titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117, codice fiscale 05016350588.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede domicilio fiscale in Salerno, via Picenza, 76, codice fiscale 02732270653;

produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Pisacane, 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 46/1944 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «FOSIPRES» (fosinopril sale sodico):

«10» - 28 compresse mg 10 - n. A.I.C. 027747017 (in base 10) 0UGSQ9 (in base 32);

«20» - 14 compresse mg 20 - n. A.I.C. 027747029 (in base 10) 0UGSQP (in base 32).

Titolare A.I.C.: A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, via Paganica, 54, codice fiscale 01320520669. La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta, confezionata e controllata dalla società Bristol Myers Squibb S.p.a. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso;

produttore: nuovi siti di produzione: la specialità medicinale è prodotta e confezionata anche dalla nuova titolare A.I.C. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Paganica, 54, e controllata dalla società Dompè S.p.a. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 47/1944 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «DURONITRIN» (isosorbide-5-mononidrato):

30 compresse divisibili - n. A.I.C. 026760013 (in base 10) 0TJNUF (in base 32).

Titolare A.I.C.: Astra Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89, codice fiscale 08817330155.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Astra Simes S.p.a., con sede e e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10, codice fiscale 07968910153.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata secondo quanto precedentemente autorizzato dalla società Astra Italia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 48/1944 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «SELOKEN» (metoprololo tartrato) nelle forme e confezioni:

50 compresse × mg 100 - n. A.I.C. 023616028 (in base 10) 0QJQJW (in base 32);

28 compresse × mg 200 - n. A.I.C. 023616042 (in base 10) 0QJQKB (in base 32);

5 fiale × mg 5/5 ml uso i.v. - n. A.I.C. 023616055 (in base 10) 0QJQKR (in base 32).

Titolare A.I.C.: Astra Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89, codice fiscale 08817330155.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Astra Simes S.p.a., con sede e e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10, codice fiscale 07968910153.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata secondo quanto precedentemente autorizzato dalla società Astra Italia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 49/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «AMINOPHILLINE» (aminofillina) nella forma e confezioni:

6 fiale da 240 mg in 10 ml - n. A.I.C. 000846030 (in base 10) 0OTU6G (in base 32);

6 fiale da 480 mg in 3 ml - n. A.I.C. 000846042 (in base 10) 0OTU6U (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile n. 69, codice fiscale 00487310013.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), località Granatieri, strada statale n. 67 Tosco-Romagnola, codice fiscale 01286700487.

La produzione, il confezionamento e controllo continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato dalla nuova titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 50/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «MULTILASE» (anistreplase) nella forma e confezione:

flaconcino da 30 unità di liofilizzato iniettabile + 1 fiala solvente da 5 ml e una siringa monouso - n. A.I.C. 027422017 (in base 10) 0U4VB1 (in base 32).

Titolare A.I.C.: List-Pharma GmbH - Germania, rappresentata in Italia dalla società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale 00410650584.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47 codice fiscale 00410650584.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, confezionata e controllata dalla SmithKline Beecham Pharma GmbH nello stabilimento sito in Gronau (D).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 51/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «KRYOBULIN TIM 3-I»:

flac. liof. U.I. 250-E.V. - n. A.I.C.: 022720041 (in base 10) 0PPCK9 (in base 32);
flac. liof. U.I. 500 E.V. - n. A.I.C.: 022720054 (in base 10) 0PPCKQ (in base 32);
flac. liof. U.I. 1000 E.V. - n. A.I.C.: 022720066 (in base 10) 0PPCL2 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Immuno A.G. Oesterreichisches Institut fuer Haemoderivate - Vienna - Austria, rappresentata in Italia da Immuno S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Vespucci n. 119, codice fiscale 00126120500.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Immuno S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Vespucci n. 119, codice fiscale 00126120500.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta e controllata secondo quanto precedentemente autorizzato;

produttore: le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento foglio illustrativo) sono effettuate dalla società Immuno S.p.a. nello stabilimento sito in Ospedaletto (Pisa), via Oliva n. 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 52/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinali:

«ALGITEC»:

20 compresse masticabili - n. A.I.C.: 027643016 (in base 10) 0UCM48 (in base 32);
flac. ml 200 sospensione - n. A.I.C.: 027643028 (in base 10) 0UCM4N (in base 32);

«EUTROM»:

1 fiala mg 3 - ml 3 - n. A.I.C.: 028095014 (in base 10) 0UTDK6 (in base 32);

«SIMPLAMOX»:

flac. ml 50 al 2,5% sospensione - n. A.I.C.: 023300015 (in base 10) 0Q71XH (in base 32);

1 flac. g 1 + fiala ml 4 I.V. - n. A.I.C.: 023300054 (in base 10) 0Q71YQ (in base 32);

1 flac. mg 500 + fiala solv. IM/IV - n. A.I.C.: 023300066 (in base 10) 0Q71Z2 (in base 32);

12 compresse mg 750 - n. A.I.C.: 023300078 (in base 10) 0Q71ZG (in base 32).

Titolare A.I.C.: Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867930158.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Eskay S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156;

produttore: le specialità medicinali saranno prodotte dalla Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a. negli stessi stabilimenti dove veniva precedentemente effettuata la produzione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 53/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «SKINAT» (collageno):

3 tavolette 250 mg. - n. A.I.C.: 028186017 (in base 10) 0UW5F1 (in base 32);

50 tavolette 10 mg. - n. A.I.C.: 028186029 (in base 10) 0UW5FF (in base 32).

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14 - codice fiscale n. 00274990100.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), Corso Italia, 13 - codice fiscale n. 00687350124.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta secondo quanto precedentemente autorizzato;

produttore: le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento del blister e foglio illustrativo) sono effettuate dalla società Lamp San Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero sul Secchia (Modena);

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 54/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinale: «CARDIOSTENOL» nella forma e confezione:

8 fiale da 1 ml, soluzione iniettabile per uso i.m. - n. A.I.C. 005167010 (in base 10) 04XPX2 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69 - codice fiscale 00487310013.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti - società di Esercizio S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze) località Granatieri, strada statale 67 Tosco-Romagnola - codice fiscale 01286700487.

La produzione, il confezionamento e controllo continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato dalla nuova titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Decreto n. 55/1994 del 9 maggio 1994

Specialità medicinali:

«CONTUS»:

10 capsule - n. A.I.C.: 026980019 (in base 10) 0TRCPM (in base 32).

«DISEON»:

30 capsule mcg 0,25 - n. A.I.C.: 025447018 (in base 10) 0S8LMB (in base 32).

30 capsule mcg 1 - n. A.I.C.: 025447020 (in base 10) 0S8LMD (in base 32).

flac. ml 10 gocce - n. A.I.C.: 025447032 (in base 10) 0S8LMS (in base 32).

«FIBRASE»:

10 fiale mg 100 IM e IV - n. A.I.C.: 019646013 (in base 10) 0LRKKX (in base 32).

g 40 pomata 0,5% - n. A.I.C.: 019646049 (in base 10) 0LRKM1 (in base 32).

50 capsule mg 50 - n. A.I.C.: 019646052 (in base 10) 0LRKM4 (in base 32).

«RIDAURA»:

30 compresse mg 3 - n. A.I.C. 025189010 (in base 10) 0S0QNL (in base 32).

«TAGAMET»:
12 fiale ml 2/mg 200 IM - n. A.I.C. 023572023 (in base 10) 0QHCKR (in base 32);

50 compresse mg 200 - n. A.I.C. 023572047 (in base 10) 0QHCLH (in base 32);

50 compresse mg 400 - n. A.I.C. 023572062 (in base 10) 0QHCLY (in base 32);

30 bustine mg 200 - n. A.I.C. 023572074 (in base 10) 0QHCMB (in base 32);

40 bustine mg 200 - n. A.I.C. 023572086 (in base 10) 0QHCMQ (in base 32);

50 bustine mg 200 - n. A.I.C. 023572098 (in base 10) 0QHCN2 (in base 32);

30 bustine mg 400 - n. A.I.C. 023572100 (in base 10) 0QHCN4 (in base 32);

40 bustine mg 400 - n. A.I.C. 023572112 (in base 10) 0QHCNJ (in base 32);

30 compresse mg 800 - n. A.I.C. 023572124 (in base 10) 0QHCNW (in base 32);

30 bustine mg 800 - n. A.I.C. 023572136 (in base 10) 0QHCP8 (in base 32);

50 bustine mg 400 - n. A.I.C. 023572148 (in base 10) 0QHCPN (in base 32);

«THROMBOCID»:
pomata g. 40 - n. A.I.C. 008368019 (in base 10) 07ZCWM (in base 32).

Titolare A.I.C.: Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano) - codice fiscale n. 00867930158.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano) - codice fiscale n. 03524320151.

Le specialità medicinali continueranno ad essere prodotte e controllate secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

94A3236

Revoca del prodotto medicinale per uso veterinario «GENTASUM»

Decreto n. 51 del 28 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «GENTASUM» nelle confezioni:

1 flacone da 100 ml, registrazione n. 24388;
1 flacone da 250 ml, registrazione n. 24388;
2 flaconi da 500 ml, registrazione n. 24388.

Titolare A.I.C.: Società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, Strada Manara 5/A, codice fiscale 00278930490.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti prodotti anteriormente possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

94A3203

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «EPASPES»

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia della società titolare, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata confezione di specialità medicinale.

Decreto RR n. 5/1994 del 6 maggio 1994

Specialità medicinale: «EPASPES» nella confezione flacone sciroppo da 200 g - n. AIC 019077027.

Titolare AIC: Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia e C. S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6, codice fiscale 04562951006.

Motivo della revoca: in seguito alla rinuncia della ditta interessata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 maggio 1994.

Il prodotto di cui trattasi non può essere più venduto a decorrere dal 1° agosto 1994.

94A3237

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, in Genova

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, con sede in Genova presso l'Istituto Giannina Gaslini n. 5, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 7 articoli, debitamente vistato.

94A3175

Autorizzazione all'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994, l'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani - AOGOI, è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Milano, via Abamonti n. 1, al prezzo di L. 385.000.000.

94A3174

Autorizzazione all'uso di etichette per l'esportazione dell'acqua minerale «Tre Fontane»

Con decreto ministeriale n. 2871 del 27 aprile 1994, sono state autorizzate etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti dell'acqua minerale «Tre Fontane» di Montefiorino (Modena).

94A3173

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadimento di alcune ditte dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali n. 7 dell'11 febbraio 1994 dalla prefettura di Vicenza, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'Ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Marchio	Ragione sociale	Sede
520 VI	Tessuflex S.p.a.	Vicenza
1325 VI	Bevilacqua Franco e Fiorella S.n.c.	Vicenza
1396 VI	Erreffe S.n.c.	Vicenza
1625 VI	Top Gold S.r.l.	Costabissara
1887 VI	Oro Service	Vicenza
1903 VI	Gold Dreams S.n.c.	Caldogno

94A3172

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1994

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		307.485.313.547		
Gestione di bilancio	Entrate finali	62.513.640.127.927		— 4.708.504.688.222
	Spese finali		67.222.144.816.149	
	Rimborso di prestiti		28.451.070.583.913	
	Accensione di prestiti	65.566.098.600.544		
	TOTALE . . .	128.079.738.728.471	95.673.215.400.062	32.406.523.328.409
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	643.025.571.517.766	619.954.742.531.154	23.070.828.986.612
	Crediti di tesoreria	314.090.008.655.250	369.566.078.083.411	— 55.476.069.428.161
	TOTALE . . .	957.115.580.173.016	989.520.820.614.565	— 32.405.240.441.549
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	1.085.502.804.215.034	1.085.194.036.014.637	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1994			308.768.200.397	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	1.085.502.804.215.034	1.085.502.804.215.034	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 31 febbraio 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento peggioramento)
Fondo di cassa	307.485.313.547	308.768.200.397	1.282.886.850
Crediti di tesoreria	396.064.776.325.921	451.540.845.754.082	55.476.069.428.161
TOTALE . . .	396.372.261.639.468	451.849.613.954.479	55.477.352.315.011
Debiti di tesoreria	940.751.084.212.427	963.821.913.199.039	— 23.070.828.986.612
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 544.378.822.572.959	— 511.972.299.244.560	32.406.523.328.399

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 28 febbraio 1994: 1.736.946.

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie................	56.190.000.000.000 *				
TITOLO II - Entrate extra tributarie............	4.535.163.918.657 *				
ENTRATE CORRENTI	60.725.163.918.657 *	TITOLO I - **Spese correnti**	**61.782.882.948.686**	Risparmio pubblico	1.057.719.030.029 *
TITOLO III - **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	1.788.476.209.270 *	TITOLO II - **Spese in conto capitale**	**5.439.261.867.463**		
ENTRATE FINALI . . .	62.513.640.127.927	**SPESE FINALI**	**67.222.144.816.149**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	- 4.708.504.688.222
		TITOLO III - **Rimborso di prestiti**	**28.451.070.583.913**		
ENTRATE FINALI . . .	62.513.640.127.927	**SPESE COMPLESSIVE** .	**95.673.215.400.062**	Ricorso al mercato . . .	33.159.575.272.135
TITOLO IV - **Accensione di prestiti**	65.566.098.600.544				
ENTRATE COMPLESSIVE	128.079.738.728.471	**SPESE COMPLESSIVE** .	**95.673.215.400.062**	Saldo di esecuzione del bilancio	32.406.523.328.409

* Dati provvisori

94A3178

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . . . L.			2.458.848.797.044			
II In deposito all'estero . . . . . »			24.313.769.335.667	26.772.618.132.711		
CREDITI IN ORO . . . . . L.				10.342.682.270.664		
CASSA . . . . . »				14.423.022.061		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . . . L.		201.141.193.976				
ammassi . . . . . »			201.141.193.976			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . . . L.		1.919.223.760.761				
a scadenza fissa . . . . . »						
di cui al D.M. tesoro 27-9-1974 . . . . . »			1.919.223.760.761			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.				2.120.364.954.737		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . . . L.			6.884.129.161.456			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . . . L.		4.406.598.394				
corrispondenti in conto corrente . . . . . »		3.066.589.990.667				
depositi vincolati . . . . . »		141.986.767.020				
diverse . . . . . »		9.573.648.517.143	12.786.631.873.224	19.670.761.034.680		
CREDITI IN DOLLARI . . . . . L.				6.585.417.470.492		
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . . . »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . L.			30.991.332.418.593			
II Conti speciali . . . . . »			6.944.593.180.914	37.935.925.599.507		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . L.				76.775.147.864.241		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
di mercato in libera disponibilità . . . . . L.		147.727.331.781.980				
ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . . . »						
ex D.L. 565/93 in libera disponibilità . . . . . »		2.727.000.000.000				
per investimento delle riserve statutarie. . . . . »		3.911.724.461.912				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). »		2.913.984.600.310	157.280.040.844.202			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie. . . . . L.		122.150.449.706				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . »		561.656.824.653	683.807.274.359			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	301.256.572					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	173.731.459.593	174.032.716.165				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.121.674.639					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	5.723.750.933	30.845.425.572				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	550.509.712.217					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	698.724.963.244	1.249.234.675.461	1.454.112.817.198	159.417.960.935.759		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . . . L.			3.414.189.535.246			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »			578.854.627.345	3.993.044.162.591		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . . . L.				13.572.035.031		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . . . L.			150.343.323.009			
II Impianti . . . . . »			311.599.725.696			
III Monete e collezioni . . . . . »			949.620.088	462.892.668.793		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione . . . . . L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:						
completati . . . . . L.		90.365.623.121				
in allestimento . . . . . »			90.365.623.121			
III Oneri pluriennali in ammortamento. . . . . L.			24.813.108.587			
IV Debitori diversi . . . . . »			3.131.463.465.326			
V Altre . . . . . »			5.393.564.080.252	8.640.206.277.286		
RATEI . . . . . L.				3.821.165.405.913		
RISCONTI . . . . . »						
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . . . »				533.260.214.157		
L.				357.599.442.048.623		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia . . . . . L.		2.575.779.173.419				
altri . . . . . »		2.013.252.503.360.891	2.015.828.282.534.310			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . . . L.		632.825.387.936				
esteri. . . . . »		17.212.208.385.305	17.845.033.773.241			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione. . . . . L.			163.889.358.931			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . . . L.		63.050.000.000.000				
corrispondenti interni . . . . . »						
corrispondenti esteri . . . . . »		39.931.984.250.664	102.981.984.250.664			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . . . L.		100.000.000.000				
valute e lire . . . . . »		29.240.875.447.110	29.340.875.447.110			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . . . L.		264.723.650.000				
lire a fronte vendite di valute . . . . . »		139.300.000.002				
acquisti di titoli . . . . . »		1.875.610.132.280				
lire a fronte vendite di titoli . . . . . »		1.806.915.758	2.281.440.698.040	2.168.441.506.062.296		
TOTALE . . . L.				2.526.040.948.110.919		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

94A3179

28 febbraio 1994 PROVVISORIA

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			88.530.353.014.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			722.055.186.793		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento	L.					
II Altri	»		211.793.991	211.793.991		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		108.468.682.532.201			
II Di altri enti	»		103.178.717.733	108.571.861.249.934		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE.						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.					
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		213.548.491			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»					
IV Società costituende	»		744.913.546			
V Altri	»		27.566.612.414	28.525.074.451		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			65.574.587.066		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			217.664.473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			6.944.593.180.914		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L.		766.837.331.621			
II Conti dell'estero in lire	»		99.303.926.507			
III Altre	»			866.141.258.128		
DEBITI IN ECU	L.			16.928.099.741.156		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»					
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»			54.144.643.814.479		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			1.908.458.494.701		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		33.353.307.243.326			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»		3.170.059.865.788			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		2.321.284.729.450			
VI Oscillazione titoli	»		7.822.814.246.990			
VII Copertura perdite eventuali	»		2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»		969.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»		2.343.801.851.969			
X Rinnovamento impianti	»		891.250.000.000			
XI Imposte	»		3.566.659.465.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		5.458.207.900.630			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.902.168.838			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1.420.938.068	63.639.121.299.688		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			855.396.958.852		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			129.586.623.062		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			245.783.945.767		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			27.471.760.070		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			42.706.006.106		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			12.310.476.959		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L.		139.000.319.863			
II Altre	»		2.063.164.989.619	2.202.165.309.482		
RATEI	L.			287.264.876.947		
RISCONTI	»					
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			2.450.211.197.175		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			2.650.232.881.136		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»			32.766.651.690		
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			729.929.152.250		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			3.000.488.974.007		
	L.			357.599.442.048.623		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.		2.015.828.282.534.310			
II Titoli e valori presso terzi	»		17.845.033.773.241			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		163.889.358.931			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
titoli	L.	63.050.000.000.000				
valute e lire	»	39.931.984.250.664	102.981.984.250.664			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
titoli	L.	100.000.000.000				
corrispondenti interni	»					
corrispondenti esteri	»	29.240.875.447.110	29.340.875.447.110			
VI Ordini in corso:						
lire a fronte acquisti di valute	L.	264.723.650.000				
vendite di valute	»	139.000.000.002				
lire a fronte acquisti di titoli	»	1.875.610.132.280				
vendite di titoli	»	1.806.915.758	2.281.440.698.040	2.168.441.506.062.296		
TOTALE	L.			2.526.040.948.110.919		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Pago Veiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Pago Veiano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 aprile 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Pago Veiano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pago Veiano (Benevento), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 6 aprile 1994 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il rag. Giorgio Ghiotto è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A3205

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana dell'Icona in Tursi, società cooperativa a responsabilità limitata, in Tursi.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 14 aprile 1994, ha nominato l'avv. Sabino Fortunato commissario liquidatore e il dott. Francesco Bonifacio, l'avv. Alberto Gommellini e il rag. Nereo Mugnai, componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana dell'Icona in Tursi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tursi (Matera), in liquidazione coatta amministrativa.

94A3206

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana dell'Icona in Tursi, società cooperativa a responsabilità limitata, in Tursi, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 15 aprile 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana dell'Icona in Tursi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tursi (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 14 aprile 1994 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il rag. Nereo Mugnai è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A3207

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza del M.C.P. Banca del Monte S. Agata, in Catania.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 22 aprile 1994, ha nominato l'avv. Mario Serio commissario liquidatore e il dott. Giuseppe Biondo, l'avv. Vittorio Donato Gesmundo e il dott. Eugenio Pinto componenti il comitato di sorveglianza del M.C.P. Banca del Monte S. Agata, con sede in Catania, in liquidazione coatta amministrativa.

94A3208

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del M.C.P. Banca del Monte S. Agata, in Catania, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 22 aprile 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza del M.C.P. Banca del Monte S. Agata, con sede in Catania, posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana in data 21 aprile 1994 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'avv. Vittorio Donato Gesmundo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A3209

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Commercianti di Pont-Saint-Martin a r.l.», in Aosta, e nomina del commissario liquidatore.

Con provvedimento n. 3000, in data 15 aprile 1994, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Commercianti di Pont-Saint-Martin a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Favre Giovanni, in data 5 giugno 1980 e iscritta al n. 2300 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

Con lo stesso provvedimento è stato nominato commissario liquidatore il sig. Gigliotti Vittorio, residente in Aosta, via Guedoz n. 6.

94A3210

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio deceto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di economia industriale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3254

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Scuola di ingegneria aerospaziale:

complementi di gasdinamica;

tecnica aerospaziale;

meccanica e stabilità delle aerodine.

Facoltà di psicologia:

tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

psicologia della personalità e delle differenze individuali;

metodologia delle scienze del comportamento;

principi di medicina psicosomatica;

teorie e tecniche del colloquio psicologico;

teorie e tecniche dei tests di personalità.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

calcolo numerico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3211

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 novembre 1993 concernente: «Modificazione alla deliberazione 31 gennaio 1992 relativa all'approvazione del piano di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per il 1992 ed in parte differiti al 1994 per effetto delle leggi finanziarie 31 dicembre 1991, n. 415 e 23 dicembre 1992, n. 500. Riparto dei residui 1.085 miliardi di lire per il 1994». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag. 21, prima colonna, al secondo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... derivanti per lire 1.500 miliardi dal *finanziamento* ...», si legga: «... derivanti per lire 1.500 miliardi dal *rifinanziamento* ...»; inoltre, nella medesima deliberazione, nell'Allegato *C*/1, al primo rigo della nota 2) riportata a pag. 24, dove è scritto: «... dei programmi *confinanziati* con le regioni ...», si legga: «... dei programmi *cofinanziati* con le regioni ...».

94A3212

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 8 ottobre 1991 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 12 novembre 1991)

All'art. 96 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 13, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, da compiersi entro il quarto anno ...», si legga: «Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, da compiersi entro il quarto *o quinto* anno ...».

94A3258

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;-

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 2 0 9 4 *

L. 1.300